

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 176/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU
di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,
DEMURO

il 15 gennaio 2015

Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge considera come necessario e improrogabile il grande obiettivo di riforma del sistema delle autonomie locali della Regione, quale momento propulsivo di modernizzazione di una pubblica amministrazione che deve mirare a essere dinamica, efficiente, economica, il più possibile vicina ai cittadini, capace di individuare soluzioni gestionali e amministrative omogenee nei diversi ambiti territoriali governati.

La riforma risulta indifferibile considerata l'urgenza di dare risposta alle prospettive di riordino scaturenti dall'esito dei referendum del 6 maggio 2012, abrogativi delle leggi istitutive delle province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio, nonché dalla necessità di adeguarsi alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), che contiene alcuni principi di grande riforma economica e sociale applicabili anche alla Regione Sardegna.

Il disegno di legge, cogliendo la richiesta di cambiamento che giunge dalla società, oggi più che mai pressante a causa della grave crisi economico-sociale, opera una scelta che si colloca nel solco del processo riformatore in atto e individua una nuova e più razionale organizzazione delle autonomie locali finalizzata a una gestione più efficiente delle funzioni e dei servizi da esse svolte.

I pilastri su cui poggia la riforma istituzionale sono i comuni, in forma singola o associata. La Regione continua a svolgere i compiti di indirizzo, programmazione e controllo; i comuni svolgono le funzioni amministrative in unione o Associazione di unioni per assicurarne l'esercizio più conforme al principio costituzionale di adeguatezza e, conseguentemente, assicurare criteri di economicità ed efficienza gestionale. È una riforma, dunque, imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate funzioni (senza duplicazione di ruoli e di costi), in una prospettiva autonomistica marcata in favore dell'ente locale protagonista.

Ne discende che i comuni sono i veri protagonisti del cambiamento. In forma singola perché il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, continuando a essere punto di riferimento insostituibile per i cittadini e in forma associata perché lo svolgimento delle funzioni e dei servizi insieme ai comuni contermini consente di migliorare la qualità degli stessi, ridurre i costi e aumentare la specializzazione degli addetti.

In questa nuova dimensione politica e amministrativa, gli stessi concetti di adeguatezza e sussidiarietà assumono una connotazione maggiormente adesiva alla finalità di garanzia di pari dignità del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione.

La riforma non perde mai di mira l'aspetto essenziale della qualità della vita del cittadino, promuovendo l'organizzazione di una governance capace di offrire soluzioni alle difficoltà che i singoli enti incontrano nel dar corso alle competenze a essi attribuite.

Appare manifesta la direzione della riforma nel senso anzidetto, laddove si consideri l'effetto della previsione dell'ambito territoriale ottimale e dell'ambito territoriale strategico, basati sulla conformazione delle regioni storiche, quali aree geografiche adeguate a favorire "standard" di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi pubblici e non isolate performance da parte del singolo ente locale.

In quest'ottica il disegno di legge promuove l'associazionismo dei comuni, attraverso modalità estremamente flessibili di aggregazione, e l'adesione obbligatoria all'unione da parte di tutti i comuni, esprime la volontà del legislatore regionale di eliminare, laddove presente, il divario qualitativo nell'offerta del servizio erogato e di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali.

Ne consegue che i comuni, attraverso l'unione, e l'unione, attraverso l'associazione di unioni, per l'esercizio di alcune importanti funzioni di area vasta, costituiscono il fulcro della riforma e mirano a garantire ai cittadini la parità di accesso ai servizi, indipendentemente dal luogo in cui risiedono.

Il disegno di legge si sofferma in particolar modo sulle politiche regionali per i territori svantaggiati, prevedendo specifici incentivi alle pluriattività e altre iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive dei territori.

Nella prospettiva di valorizzazione dell'autonomia locale nella gestione dell'area vasta si colloca, altresì, la disciplina della città metropolitana di Cagliari.

La particolare condizione di stretta interazione economico-sociale della città di Cagliari con alcuni dei comuni a essa contermini o, comunque, dalla stessa fortemente influenzati, come noto, avevano già da tempo evidenziato l'opportunità di assoggettare tale "area" a una specifica disciplina che ne considerasse l'importanza strategica.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione della città metropolitana di Cagliari, secondo un modello ristretto, ovvero, non coincidente con la Provincia di Cagliari, limitato al perimetro corrispondente ai territori comunali dei comuni facenti parte del forum dei sindaci del piano strategico intercomunale o aventi, con la stessa, rapporti di contiguità territoriale o economico-sociale. Si tratta di un'istituzione territoriale caratterizzata da un marcato policentrismo che per dimensioni, importanza demografica e funzioni a essa attribuite gestisce un ambito "ottimale" allargato e in continua crescita. La città metropolitana di Cagliari ha come obiettivo e conseguente responsabilità, il rilancio del sistema economico e produttivo del proprio territorio, il quale potrà riflettersi positivamente sull'intera regione. In proposito di primaria importanza sono le iniziative di livello comunitario, quale ad esempio la rete Eurocities, in quanto creano interessanti e proficue interazioni tra le diverse città metropolitane europee.

Il disegno di legge disciplina, altresì, in via transitoria, le funzioni delle province attraverso una serie di articoli che si preoccupano, innanzitutto, di predisporre propedeuticamente l'ordinamento locale alla definitiva abolizione di tale istituzione, salvaguardando le esigenze della cittadinanza e le professionalità nel tempo acquisite dai relativi operatori.

La parte del presente articolato dedicata alle province deve essere letta soprattutto nell'ottica riformistica sopra preannunciata e nel naturale ricostituirsi degli equilibri istituzionali di livello locale, alla luce del rinnovato atteggiarsi dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

Infine, i titoli IV e V del disegno di legge contengono disposizioni varie in materia di enti locali, quali l'abolizione del controllo eventuale, le norme sull'organo di revisione economico-finanziaria e quelle riguardanti il monitoraggio sullo stato di attuazione, resesi necessarie per adeguare la normativa regionale al mutato quadro legislativo.

Presentazione degli articoli

Il disegno di legge "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" è suddiviso in 5 titoli, a loro volta ordinati in capi. Si compone di 60 articoli. I titoli ordinano le seguenti discipline:

- Titolo I (artt. 1-3) Finalità e principi;
- Titolo II (artt. 4-25) Riordino territoriale, unioni di comuni e associazioni di unioni di comuni;
- Titolo III (artt. 26-44) Città metropolitana di Cagliari e norme transitorie in materia di province;
- Titolo IV (artt. 45-53) Norme in materia di controlli. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie;
- Titolo V (artt. 54-60) Norme finali e abrogazioni.

Titolo I Finalità e principi (artt. 1-3)

Il titolo si compone di un unico capo.

Il titolo I detta le disposizioni contenenti le linee direttrici della riforma delle autonomie locali che avviene nel rispetto dell'invariato contenuto del titolo V della Carta costituzionale e in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento dello Statuto speciale.

I tre articoli del titolo delineano la prospettiva riformistica che si vuole perseguire e anticipano quali saranno le caratteristiche precipue della riforma.

Innanzitutto, si dispone che la Regione individua nei comuni, singoli o associati, nelle unioni di comuni e loro associazioni e nella città metropolitana, i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative e promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi incentivando le unioni di comuni e l'aggregazione delle unioni in ambiti di più vaste dimensioni.

Si evidenziano le finalità di garanzia di sviluppo ed equilibrio socio-economico delle comunità locali, attraverso l'individuazione degli ambiti ottimali e strategici quali aree di riferimento territoriale, idonee ad assicurare la coesione tra territori e la conseguente ottimizzazione e semplificazione delle relazioni tra gli enti che di quei territori fanno parte; in questo modo si potrà garantire l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni nell'intero territorio regionale (articolo 1).

L'articolo 2 definisce l'ambito territoriale ottimale e strategico, la città metropolitana, le province soppresse, i commissari straordinari e le associazioni di unioni di comuni.

Il titolo chiude con la proclamazione delle politiche regionali (articolo 3) che mirano a favorire la gestione associata delle funzioni e dei servizi, coordinandosi con le indicazioni del Piano di riordino (di cui all'articolo 5), con riguardo alle aree caratterizzate da particolari situazioni di svantaggio eco-

nomico e sociale, prevedendo apposite disposizioni su misure di sostegno e servizi di prossimità dei territori svantaggiati.

Titolo II Riordino territoriale, unioni di comuni e associazioni di unioni di comuni (artt. 4-25)

Il titolo si suddivide in tre capi.

Il capo I definisce gli ambiti territoriali ottimali e strategici quali circoscrizioni sovracomunali adeguate per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unioni e alle associazioni di unioni di comuni (articolo 4).

Una volta definite le forme di manifestazione della potestà pubblica comunale nelle diverse dimensioni ultra municipali, il titolo affronta il tema del riassetto dei livelli territoriali attualmente in essere.

La proposta di Piano, che coinvolge tutti i comuni della Regione, è adottata entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di riordino e ha il fine di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. Il piano, che ha validità triennale, definisce gli ambiti territoriali ottimali e strategici nella considerazione della continuità territoriale e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna. Garantisce, inoltre, il riordino dei distretti sanitari, al fine di assicurarne la coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali o con l'ambito territoriale strategico.

Entro trenta giorni successivi alla proposta di piano i comuni trasmettono all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica la delibera del consiglio comunale contenente l'eventuale richiesta di inserimento in un ambito territoriale diverso; opzione praticabile anche da comuni che per effetto delle scelte deliberate da altri comuni si trovino a esser confinanti (pur non essendo originariamente contigui) con il diverso ambito prescelto (articolo 5).

La possibilità di configurare assetti territoriali (quindi organizzativi e funzionali) diversi è contemplata anche per le unioni di comuni, le quali possono chiedere l'inserimento in un diverso ambito territoriale strategico, purché siano rispettati i requisiti indicati dall'articolo 7. L'ambito strategico, inoltre, costituisce riferimento per la distribuzione territoriale delle articolazioni dei servizi regionali.

Nel capo II, l'articolo 8 disciplina le unioni, enti locali con autonomia normativa e finanziaria, che hanno lo scopo di esercitare in forma associata funzioni e servizi di loro competenza. Le unioni non potranno avere una popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Le modalità organizzative dell'unione sono flessibili, così che, tramite apposita previsione statutaria, la gestione delle funzioni e dei servizi potrà avvenire anche per ambiti sub-territoriali.

L'adesione all'unione è obbligatoria. I comuni non appartenenti a unioni al momento della entrata in vigore della legge, a eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, costituiscono unioni di comuni in coerenza con l'ambito ottimale di riferimento ovvero aderiscono a una unione già esistente.

Saranno denominate unioni di comuni anche le comunità montane di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, che dovranno adeguare i loro statuti e i regolamenti alle disposizioni della legge sul riordino.

L'articolo 9 disciplina lo statuto dell'unione approvato dai consigli dei comuni aderenti. Lo statuto individua la sede e la denominazione dell'ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti, le norme fondamentali dell'organizzazione interna e le procedure di approvazione dei regolamenti. Per la modifica dello stesso è competente l'Assemblea dell'unione. Lo statuto non potrà derogare ai limiti demografici minimi stabiliti dal precedente articolo 8.

L'unione ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati (articolo 10).

L'articolo 11 disciplina gli organi dell'unione che sono: l'assemblea dei sindaci, il presidente e il consiglio di amministrazione. Tutte le predette cariche sono svolte a titolo gratuito.

L'assemblea dei sindaci dei comuni associati è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'unione e, come accennato, approva le modifiche dello statuto, i regolamenti, gli atti pianificatori e programmatici oltre agli altri atti previsti dallo statuto (articolo 12).

Il consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da non più di quattro membri; ha competenza residuale sulle funzioni di governo non riservate ad altri organi dallo statuto; opera istituzionalmente come collegio e collabora col presidente al governo dell'ente (articolo 13).

Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati. È il rappresentante dell'unione, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi (articolo 14).

L'unione dispone di una propria dotazione organica composta, in sede di prima applicazione della legge, dal personale proveniente dalle province soppresse ovvero proveniente dalle altre province e dai comuni facenti parte dell'unione. Alle unioni è data la facoltà di nominare un direttore generale scelto tra il personale di qualifica dirigenziale delle province soppresse, ovvero del comparto regioni-enti locali e tra i segretari comunali.

Nei trasferimenti del personale, con riferimento agli aspetti economico-giuridici delle posizioni lavorative, la disciplina è quella delineata dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (articolo 15).

L'articolo 16 disciplina le associazioni di unioni di comuni per l'esercizio delle funzioni di area vasta. Si tratta di una delle disposizioni fondamentali della riforma. Le associazioni offrono una ulteriore opportunità per la realizzazione di politiche pubbliche di razionalizzazione della gestione dei servizi e delle funzioni. L'associazione si costituisce anche attraverso l'istituto della convenzione, la quale definisce l'esercizio coordinato delle funzioni di area vasta attribuite o delegate con legge regionale, comprese quelle già svolte dalle province o conferite dalle unioni facenti parte dell'associazione. Stabilisce inoltre i fini, la durata, le forme di consultazione e i rapporti finanziari e di garanzia tra gli enti interessati (articolo 16, comma 2). L'associazione può costituire uffici comuni che operano con personale degli enti convenzionati, ovvero può delegare la funzione a uno degli enti stessi che la eserciterà in nome e per conto dei deleganti. La rappresentanza degli enti partecipanti all'associazione è garantita dalla conferenza dei presidenti delle unioni.

Viene poi stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per quelli che sono appartenuti alle comunità montane) svolgono obbligatoriamente in forma associata, mediante le unioni di comuni, le funzioni fondamentali indicate dalla normativa statale e che il limite demografico minimo che i comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata devono raggiungere è di 10.000 abitanti. Tale limite demografico non si applica nelle unioni che comprendono uno o più comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Per i casi di mancato ottemperamento nei termini agli obblighi di esercizio associato delle funzioni, la Regione interviene in sostituzione del comune inadempiente (articolo 17).

I comuni potranno svolgere in forma associata anche le funzioni non fondamentali. Si affermano, inoltre, il cosiddetto principio di non duplicazione, a guisa del quale la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa e il principio di non sovrapposizione per il quale i comuni associati non potranno svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata (fondamentali e non).

Tra le funzioni facoltativamente esercitabili dai comuni in forma associata (nell'unione) ve ne sono alcune che per la loro importanza vengono integralmente disciplinate dal legislatore regionale, che individua il profilo giuridico del responsabile dell'attività e il soggetto titolare del potere di nomina di tale responsabile (articolo 18).

A far data dall'approvazione della modifica dell'articolo 43 dello Statuto, come per le unioni (per le quali l'obbligo è immediato) alcune funzioni sono svolte obbligatoriamente anche dall'associazione delle unioni, ovvero da una singola unione che abbia i requisiti dimensionali dell'ambito strategico, nella prospettiva di rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi e nella gestione delle funzioni, nonché al fine di rendere omogenei i livelli delle prestazioni anche nelle associazioni di unioni (articolo 19).

Gli articoli 20 e 21 sono dedicati ai finanziamenti che la Regione eroga per favorire l'esercizio associato di funzioni e a quelli finalizzati a incentivare le spese di investimento in forma associata. I primi, con funzione di garanzia della stabilità della gestione associata, sono realizzati nella forma del trasferimento di risorse dal fondo unico di cui alla legge 29 maggio 2007, n. 2 con criteri definiti dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, avuto riguardo alle situazioni di maggiore svantaggio economico sociale, ma anche ai risparmi di spesa ottenuti nella gestione delle funzioni svolte. I finanziamenti per investimento (assegnati con programma triennale) saranno disponibili per opere di interesse sovracomunale, acquisizione di beni strumentali all'esercizio di funzioni in forma associata, trasformazione in senso sovracomunale di infrastrutture già esistenti.

Il capo III è dedicato alle politiche per i territori svantaggiati. Il disegno di legge considera lo svantaggio oggettivo di alcuni territori rispetto alla restante parte della Regione. In queste realtà, la riforma organizzativa sottesa al riordino degli enti locali, rischia di non essere ragione sufficiente della ripresa del benessere economico-sociale, se non sostenuta da ulteriori forme di supporto strutturale, logistico e finanziario.

Vengono così individuati degli indici da ponderare al fine di calcolare un parametro unitario di disagio utile all'orientamento delle politiche per i territori svantaggiati (articolo 22). Sono, quindi, garantiti anche per le unioni di comuni i servizi minimi di trasporto locale (articolo 23) e sono previsti incentivi per agevolare l'imprenditoria giovanile e valorizzare le vocazioni produttive dei territori, con particolare riferimento alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico (articolo 24). Inoltre, la Regione promuove i servizi di prossimità i quali, ancora nella prospettiva di omogeneizzazione della qualità dei servizi erogati, sono organizzati al fine di presiedere all'erogazione di servizi e alla gestione di funzioni che assicurano la buona qualità della vita anche nei territori svantaggiati (articolo 25).

Titolo III Città metropolitana di Cagliari e norme transitorie in materia di province (articoli 26-44)

Il titolo si suddivide in due capi.

Nel capo I si trovano le disposizioni relative all'istituzione dell'area metropolitana di Cagliari.

La disciplina della città metropolitana costituisce il punto di arrivo di una meditazione ultraventennale sulla riorganizzazione dell'area vasta caratterizzata dalla stretta interrelazione (sociale-economica-culturale) tra una città e gli enti comunali che attorno a questa vivono, si sviluppano e quotidianamente si relazionano. L'istituzione della città metropolitana di Cagliari rappresenta qualcosa di più dell'ente destinato a sostituire la provincia che lo include(va). Intanto per le dimensioni: è stato adottato un modello ristretto costituito dai comuni contermini alla città di Cagliari, dai comuni facenti parte del forum permanente dei sindaci del Piano strategico intercomunale e dai comuni i cui insediamenti abbiano con la città di Cagliari rapporti di stretta integrazione (articolo 26).

I tempi della istituzione della città metropolitana sono individuati nel comma 3 dell'articolo 26 per quanto attiene all'approvazione dell'elenco dei comuni che faranno parte della città metropolitana (20 giorni) e dai termini per l'esercizio della facoltà di distacco dalla città (articolo 27). La procedura in questione, ammessa solo nel caso in cui il distacco non interrompa la continuità territoriale nell'ambito della città metropolitana, dovrà essere attivata entro 20 giorni dall'adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione dell'elenco di cui all'articolo 26. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, approva l'elenco definitivo dei comuni che costituiscono la città metropolitana. Entro novanta giorni, i comuni interessati approvano l'atto costitutivo e lo statuto della stessa. Nello stesso tempo, la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari con riguardo all'area territoriale risultante dalla sommatoria delle circoscrizioni dei comuni aderenti. Il subentro riguarderà anche tutti i rapporti attivi e passivi. Dalla stessa data la città metropolitana opererà con le risorse umane e strumentali a essa conferite secondo quanto previsto dall'articolo 35. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative a essa trasferite. Sempre dalla stessa data il sindaco del comune capoluogo assumerà le funzioni di sindaco metropolitano (articolo 28).

L'articolo 29 disciplina lo statuto della città metropolitana e individua quali organi della stessa il sindaco metropolitano, l'assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione (articolo 30). Tutti gli organi della città metropolitana (sindaco, componente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione) esercitano l'incarico a titolo gratuito. Il sindaco della città metropolitana, rappresenta l'ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti oltre a esercitare le ulteriori funzioni a esso conferite dallo statuto. Il disegno di legge stabilisce che lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano secondo il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale e che, in fase di prima applicazione, e in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo (articolo 31). L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo ed è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, fatta salva l'eventuale previsione statutaria di elezione diretta, come prevista da apposita legge regionale. Tra i suoi compiti rientrano, tra l'altro, l'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti, dei piani e dei programmi e dei bilanci dell'ente (articolo 32).

Il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea dei sindaci al suo interno. È un collegio formato da non più di quattro membri, oltre al sindaco metropolitano, col quale collabora nelle funzioni non riservate agli altri organi di governo, oltre a quelle a esso attribuite dallo statuto (articolo 33).

La città metropolitana esercita le funzioni fondamentali della provincia di Cagliari, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle che saranno attribuite dai comuni partecipanti e in particolare: adozione e aggiornamento annuale del piano di sviluppo strategico triennale del territorio, elaborazione dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana; promozione e gestione in forma integrata dei servizi, infrastrutture e reti di comunicazione di interesse della città, cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e locale, promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (articolo 34).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il commissario della provincia di Cagliari trasmette all'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, l'elenco dei beni mobili e immobili della provincia, il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario, la situazione di bilancio aggiornata, l'elenco del personale. Entro i trenta giorni successivi, tramite decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede ad assegnare alla città, secondo il criterio della competenza territoriale: i beni mobili e immobili insistenti nel territorio dei

comuni appartenenti alla città metropolitana; il personale a tempo indeterminato necessario per l'esercizio delle funzioni conferite alla città, l'elenco dei procedimenti connessi alle funzioni medesime. Sono garantite al personale la posizione giuridica ed economica e le altre voci del trattamento economico fondamentale e accessorio goduto fino al trasferimento (articolo 35).

Il capo II riguarda il riordino, gli organi e le funzioni delle province. Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, quest'ultima coincidente con la provincia storica di Cagliari, escluse le circoscrizioni comunali facenti parte della città metropolitana omonima. Le circoscrizioni provinciali corrispondono a quelle antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 e dello schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province (articolo 36). Entro venti giorni dalla pubblicazione sul Buras dello schema di cui all'articolo 36 citato, i soli comuni che, in base a tale riassetto mutano provincia, potranno optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, per l'inserimento in una provincia diversa, purché confinante con il proprio territorio. Tale facoltà è estesa anche ai comuni non confinanti con la provincia prescelta purché, a seguito della scelta di aggregazione sopra descritta, sia garantita la continuità territoriale (articolo 37).

La Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo al personale, ai trasferimenti dei beni e ai procedimenti in corso. La Regione, con successivo decreto presidenziale, procede all'assegnazione dei beni mobili e immobili delle province soppresse alle unioni di comuni nel cui territorio sono ubicati i beni da trasferire, fatta eccezione per le strade provinciali e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado che, in attesa della riforma dell'articolo 43 dello Statuto speciale, rimangono di competenza delle province cosiddette "storiche" e della Città metropolitana. Provvede, inoltre, all'assegnazione del personale in ruolo prioritariamente alle unioni predette, in subordine ai comuni dello stesso territorio e in via ulteriormente subordinata ai restanti comuni della Sardegna. I commissari straordinari, nei venti giorni successivi al citato decreto del Presidente della Regione, adottano gli atti conseguenti alla sua attuazione e, in ogni caso, cessano dalla carica entro il trentesimo giorno successivo al medesimo decreto presidenziale (articolo 38).

Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate dall'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva la legge di riordino delle funzioni fondamentali, stabilendo i criteri per l'assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle stesse funzioni (articolo 39).

Gli articoli 40, 41 e 42, disciplinano gli organi della provincia, individuati nel presidente della provincia e nel consiglio provinciale che esercitano i loro incarichi a titolo gratuito. Il presidente è eletto, con elezioni di secondo grado e con voto ponderato, tra i sindaci dei comuni della provincia e decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (articolo 41). Possono essere eletti, sempre con elezioni di secondo grado e con voto ponderato, nel consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali uscenti (articolo 42). Per l'elezione degli organi si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 61, 62 e 64 (quanto al presidente) e i commi dal 70 al 75 e 77, 78 (quanto al consiglio provinciale) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ai fini delle elezioni, i comuni sono suddivisi in 5 fasce demografiche (fino a 1.000 abitanti, superiore a 1.000 e fino a 3.000, superiore a 3.000 e fino a 5.000, superiore a 5.000 e fino a 15.000, superiore a 15.000) sulle quali è individuato un indice di ponderazione determinato secondo le modalità indicate analiticamente dall'articolo 43.

L'articolo 44, ultimo del titolo III, prevede che, le società in house delle province soppresse siano poste in liquidazione entro i venti giorni successivi alla adozione della deliberazione di Giunta, che stabilisce gli indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari delle medesime province soppresse. La Regione promuove la ricollocazione del personale appartenente alle società poste in liquidazione presso altre società in house del sistema degli enti locali.

Titolo IV Norme in materia di controlli. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie (articoli 45-53)

Il titolo si compone di un solo capo.

L'articolo 45, in aderenza al principio di equiordinazione e pari dignità tra le istituzioni territoriali, dispone l'abolizione del controllo eventuale sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

L'articolo 46 disciplina il potere sostitutivo. Per la salvaguardia degli interessi unitari nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali e del principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione nel termine previsto di atti obbligatori ai sensi della presente legge di riordino, l'Assessore competente in materia di enti locali, sentito l'ente inadempiente, assegna a quest'ultimo un termine per provvedere, trascorso il quale adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta. Il comma 5 dell'articolo estende la disciplina prevista in tutti i casi in cui le leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti locali.

L'articolo 47 reca la disciplina sulla composizione del consiglio e della giunta comunale. Il consiglio è composto dal sindaco e da otto membri nei comuni con popolazione fino a mille abitanti, dal sindaco e da dodici, sedici, venti, ventiquattro, ventotto, trentaquattro membri rispettivamente nei comuni con popolazione superiore a 1.000, 5.000, 15.000, 25.000, 50.000 e 100.000 abitanti. Si dispone, altresì, che a decorrere dall'entrata in vigore della legge il numero degli assessori comunali non debba essere superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine anche il sindaco.

Si dispone, inoltre, sui revisori dei conti (articolo 48). È previsto che nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata a un collegio di tre membri, mentre al di sotto di tale soglia demografica la revisione è affidata a un unico revisore. Nelle unioni di comuni le funzioni dell'organo di revisione sono svolte da un unico revisore. Sono previste particolari forme di revisione economico-finanziaria per le unioni che svolgono in forma associata tale funzione e per quelle che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte.

L'articolo 49 dispone in merito alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni degli organi locali, prevedendo l'utilizzo dell'albo pretorio on line dell'ente e la contestuale trasmissione, anche in via telematica, da parte del segretario dell'ente, ai gruppi consiliari o assembleari, della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.

Si prevede, inoltre, la sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, con altra disposizione in cui si stabilisce, fatti salvi i casi di fusione o incorporazione, l'impossibilità di istituire nuovi comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti o la cui costituzione comporti come conseguenza che altri comuni scendano sotto tale limite (articolo 50).

È previsto che la Regione eroghi contributi aggiuntivi a quelli statali al fine di favorire la fusione dei comuni (articolo 51).

L'articolo 52 reca disposizioni sul personale delle soppresse comunità montane, per il quale si applicano le disposizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 38, nell'ipotesi in cui non trovi collocazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si dispone, inoltre, lo scioglimento dei consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali (articolo 53) e il conseguente subentro dell'unione dei comuni coincidente col territorio dei comuni consorziati, in tutti i rapporti attivi e passivi.

Titolo V Norme finali e abrogazioni (articoli 54-60)

Il titolo si compone di un solo capo.

L'articolo 54 reca la disciplina degli organi elettivi provinciali in scadenza, prevedendo che a decorrere dal 15 giugno 2015 il presidente della provincia in carica (ovvero il commissario) assuma le funzioni del consiglio e della giunta provinciale, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli atti urgenti e indifferibili. Il Presidente ovvero il commissario cessa dalla carica con l'elezione del presidente eletto ai sensi dell'articolo 41 della presente legge.

Si prevede un rinvio al decreto legislativo n. 267 del 2000 per tutto quanto non previsto dalla presente legge (articolo 55).

Il legislatore, al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, prevede che la Giunta, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, trasmetta al Consiglio regionale una relazione che riferisca, tra l'altro, sulla gestione associata delle funzioni, sull'istituzione della città metropolitana e sul riordino delle circoscrizioni provinciali, sul trasferimento di fondi alle unioni per l'esercizio delle funzioni loro conferite, sul personale trasferito, sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sulle ulteriori iniziative adottate o da adottare ai sensi della presente legge (articolo 56).

Gli articoli 57 e 58 dispongono diverse abrogazioni, sostituzioni o modificazioni di norme. L'articolo 59 dispone che dalla presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L'articolo 60 dispone sull'entrata in vigore della presente legge e sulla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - COSSA, relatore di minoranza - DEMONTIS - DERIU, relatore di maggioranza - FLORIS

Relazione di maggioranza

On.le DERIU

pervenuta il 9 dicembre 2015

LA NUOVA STAGIONE E I SUOI PROTAGONISTI: I COMUNI

"D'accordo che in una campagna di questo genere, in una battaglia di questa natura, elementi deficienti, deteriori, inconvenienti sorgono; spinte campanilistiche, e ragioni di interesse si ravvivano; ma sarebbe strano che il legislatore si fermasse di fronte ad una riforma che ritenesse necessaria sol perché c'è gente che non la comprende, c'è gente che la sfigura, c'è gente che la svisa. Noi dobbiamo filare diritti verso il nostro scopo, incuranti delle male interpretazioni, dovute a buona o mala fede".

Così parlò l'on. Tiziano Tessori, padre dell'Autonomia Friulana, all'Assemblea Costituente il 27 maggio del 1947, intervenendo per primo nella discussione generale sull'articolo 5 della Costituzione.

Da quella forza, da quella risolutezza e da quella limpida chiarezza d'intenti scaturì la norma elegante ed essenziale che, tra i principi fondamentali, descrive l'Italia come la patria dell'autonomia:

"Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."

Riconoscimento e promozione. Autonomia e decentramento.

Si stagliano nella loro esigente semplicità i doveri del legislatore della Repubblica, statale o regionale che sia, nei confronti della realtà dell'autonomia, della realtà della comunità.

A questo proposito un forte plauso si leva dai banchi della maggioranza, e crediamo anche da vasti settori del mondo politico ed istituzionale, oltreché dalla società civile, nei confronti del Presidente della Regione, dell'Assessore Erriu e dell'intera Giunta regionale, che, col presente disegno di legge, pongono con forza il tema del protagonismo dei comuni e di coloro che li guidano, collocando l'ente locale al centro della vita politica ed istituzionale della Sardegna.

La rinnovata battaglia autonomista si colloca all'interno di un percorso riformatore che non vogliamo limitato al seppur decisivo disegno di legge n. 176 del 2015, ma intendiamo fermamente proseguire con identico spirito nelle successive fasi delle legislature correnti.

L'innovazione che il disegno di legge in approvazione può determinare sarà di portata storica, nella misura in cui saranno liberate le energie delle comunità locali a vantaggio della crescita civile ed

economica; se quindi alla ripresa decisa del dinamismo municipale corrisponderà un nuovo civismo ed un nuovo entusiasmo comunitario attorno ai più qualificanti ed unificanti progetti di ciascun territorio.

I sindaci e gli eletti nei comuni sono il patrimonio sul quale, approvando la nuova legge, la Sardegna investe tutto il suo capitale di competenza politica ed amministrativa, di credibilità morale, di lealtà allo spirito costituzionale e democratico e di passione civile; ad essi affida il testimone nella lunga corsa della Specialità regionale in questo nuovo secolo.

IL DIBATTITO

Nessuno all'interno del Consiglio regionale o del sistema politico, o nel dibattito culturale sardo potrebbe essere stato tanto ingenuo da ritenere che un riordino dell'assetto dei poteri locali in Sardegna potesse realizzarsi e prima ancora concepirsi a passo di carica e al suon delle fanfare.

Una trasformazione radicale, profonda, del sistema amministrativo; una ridefinizione dell'apparato simbolico costituito dalla tradizionale ripartizione in ambiti territoriali politici della Sardegna; la riscrittura del patto istituzionale sostanziale tra i sardi consacrato da quasi settant'anni nello Statuto: in nessun caso e da nessuno potevano essere considerati eventi da realizzarsi frettolosamente e senza discussioni e verifiche, anche molto impegnative, in tempi congrui.

La Prima Commissione, guidata con competenza, saggezza ed ammirevole tenacia dal suo Presidente, ed animata da un fecondo e costruttivo spirito di collaborazione tra tutti i suoi componenti, preoccupati di offrire il loro contributo ad un così arduo cimento, ha costituito il luogo di confronto e di elaborazione sulla materia, coinvolgendo decine di soggetti altamente rappresentativi del mondo degli enti locali, delle istituzioni e della cultura dell'Isola.

La Commissione ha inteso il proprio compito non già come quello di un pedissequo istruttore tecnico di una pratica burocratica, ma come organo specializzato dell'Assemblea legislativa, attivo nell'elaborazione di un testo che offrisse al Consiglio regionale un orizzonte di decisioni sui grandi principi ispiratori della legge, nonché un apparato di soluzioni a problemi tecnico-amministrativi e giuridico-costituzionali di grandissimo momento come quelli attualmente in parola.

Un testo che è stato offerto, appena disponibile, al dibattito pubblico e ad un intenso negoziato coi rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e del coordinamento delle associazioni.

IL CONTESTO

Sia consentito di brevemente descrivere il contesto storico nel quale il disegno di legge Erriu è stato concepito e poi riformulato sino alla presente versione.

L'attuale legislatura raccoglie la pesante eredità del passato che, dall'istituzione della Regione autonoma è consistito nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale in tema di ordinamento degli enti locali nel senso di una espansione delle competenze e del numero delle province, le quali, a partire dal 1948, passarono da tre a quattro, sino a divenire otto secondo la previsione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9.

Sino pertanto ai referendum svoltisi nel 2012, il legislatore regionale tese a ridefinire gli enti locali dell'Isola promuovendo in termini quantitativi (numero, funzioni, dotazione finanziaria, personale) lo sviluppo del livello di governo intermedio, che nel contempo aveva conseguito l'equiordinazione con Stato, Regione, città metropolitana e comuni (riforma del titolo V della Costituzione, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

L'attuale processo di revisione della Costituzione prevede invece che le province cessino di essere annoverate tra i livelli di governo necessari, e, anticipando tale tendenza, la legge 7 aprile 2014,

n. 56 (di seguito: "legge Delrio") indirizza le legislazioni regionali, anche speciali, alla ridefinizione delle province dotandole di un sistema elettorale di secondo grado e riducendo le competenze alle funzioni più appropriate al loro livello territoriale in termini di sussidiarietà ed adeguatezza.

COMMIO DALLE PROVINCE: LA TRANSIZIONE

Tale mutamento di indirizzo in tema di enti territoriali d'area vasta da un lato comporta, manifestamente, una cospicua modifica dell'impianto normativo degli enti locali, attraverso la ridefinizione dei principi, degli istituti giuridici e delle procedure amministrative nell'intera materia; d'altro canto postula, per il legislatore regionale, la necessità di agire, nelle more del perfezionamento della revisione costituzionale, attraverso uno spazio d'intervento fortemente ridotto, che, difatti e correttamente, l'Assessore proponente definisce nel titolo del disegno di legge in esame "Riordino" e non "Riforma".

Ulteriore elemento di complessità, ed insieme opportunità e limite, è costituito dalla disciplina di istituzione della città metropolitana nelle regioni a statuto speciale contenuta nella legge Delrio.

La previsione in discorso consente infatti, in armonia coi principi dello Statuto speciale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa della Regione, che anche la Sardegna possa dotarsi di tale livello di governo, che l'Assessore proponente individua adeguato per l'area "della città di Cagliari con alcuni dei comuni ad essa contermini o, comunque, dalla stessa fortemente influenzati", "Nella prospettiva di valorizzazione dell'autonomia locale", secondo un modello non meccanicamente riprodotto dallo schema disegnato dalla legge d'indirizzo (legge Delrio), ma invece frutto dell'originale dispiegarsi dell'autonomia organizzativa che alla Regione autonoma della Sardegna è riconosciuta dallo Statuto e che rappresenta un limite per la stessa grande riforma economico-sociale dello Stato.

Per scongiurare l'eventualità che a seguito della riforma costituzionale e della uscita delle province dal novero degli enti costituzionalmente necessari potesse determinare per una parte del territorio e pertanto per la popolazione ivi residente la circostanza di trovarsi al di fuori di una area amministrata da un ente costituzionalmente previsto, si intende sviluppare uno degli elementi oggetto dell'intenso negoziato svoltosi tra gli rappresentanti degli enti locali e la Giunta regionale e la sua maggioranza.

Intendiamo l'Ambito territoriale strategico di cui alla lettera e bis) dell'articolo 2.

La classe politica nel suo complesso è quindi attenta alla preoccupazione che ha coinvolto vasti settori della opinione pubblica e del mondo sociale, culturale ed accademico rispetto alla concreta possibilità che si verifichi nell'Isola, a seguito del riordino della materia costituzionale in tema di enti locali, una disparità di trattamento tra la popolazione ricompresa nella città metropolitana e quella ad essa esterna.

A tale proposito si è individuata la proposta maturata dal confronto coi comuni, fatta propria dalla Giunta per conto della maggioranza, consistente nella valorizzazione dell'Ambito territoriale strategico (già presente, invero, nella prima stesura del disegno di legge, in seguito accantonato e poi riproposto in Commissione ove ne fu ulteriormente ridefinito il senso) per giungere ad una innovativa figura istituzionale che, al servizio dei comuni e all'interno della loro direzione politica, riceva in sede di norme di attuazione dello Statuto la qualificazione costituzionale per garantire all'intero territorio della Sardegna eguali opportunità di utilizzo delle risorse oggetto di programmazione regionale da qualunque fonte esse provengano.

In tal senso si intende, anche attraverso il contributo migliorativo dell'Aula, sviluppare il concetto ricordato dalla relazione della Giunta al presente disegno di legge, ove si esprime con estrema energia "la volontà del legislatore regionale di eliminare [...] il divario qualitativo nell'offerta del servizio erogato e di garantire lo sviluppo socio-economico delle comunità locali".

Sullo sfondo vi è poi anche il tema del decentramento regionale che tali ambiti territoriali strategici potrebbero ricomprendere e soddisfare in regime di pieno rispetto della eguaglianza dei cittadini e delle pari opportunità offerte a ciascun territorio secondo la propria vocazione ed autonoma determinazione di sé.

Parallelamente al procedimento di costituzionalizzazione degli ambiti territoriali strategici promosso a partire dalla legge regionale, si ipotizza un processo dal basso di definizione degli ambiti, e la conseguente riconfigurazione dell'assetto territoriale e politico dell'Isola attraverso l'espressione di volontà delle popolazioni interessate, e la convergenza dei comuni e delle loro unioni all'interno di più vaste comunità territoriali, spazi idonei alla elaborazione di strategie di sviluppo e realizzazione dei grandi investimenti strutturali ed infrastrutturali regionali.

L'intero processo così come quello descritto di seguito riguardante il livello di governo comunale e le relative funzioni, sarà opportuno che sia costantemente monitorato e verificato attraverso procedure di democrazia partecipativa.

L'adozione del prefigurato paradigma esime il legislatore dalla necessità di prescrizioni puntuali e specifiche relative ad aspetti peculiari o di materia, come ad esempio in alcune delle norme contenute negli articoli 7, 8, 33 bis, 40 ter, allorquando sia prescritto un riconoscimento differenziato ad caso specifico e non sia viceversa stabilita una regola che determini parità di trattamento di tutti i casi ricadenti nelle identiche fattispecie generali.

GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE: VERSO UN'AMMINISTRAZIONE OTTIMALE

In vista del fondamentale scopo di valorizzare e potenziare i comuni il disegno di legge (lettera a) dell'articolo 2) definisce ambito territoriale ottimale la circoscrizione sovracomunale quale ambito per la gestione associata di funzioni e di servizi da parte delle unioni di comuni, in relazione alla caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio.

Si ritiene che le unioni dei comuni debbano ricevere una disciplina ricavata da un unico modello, senza specializzazioni, allo scopo di consentire a ciascuna realtà istituzionale una propria elaborazione in sede di statuto, verificando magari in una successiva fase la possibilità di differenziazione con la conseguente introduzione di nuovi modelli.

Discorso a parte meritano le realtà urbane complesse, delle quali si è tentata una disciplina di principio nell'articolo 8, così come modificato dalla Commissione.

Il modello contenuto in detto articolo è ricco di spunti e di soluzioni validi soprattutto per il processo di costituzionalizzazione degli ambiti territoriali strategici, mentre non pare opportuno utilizzarlo in materia di unione dei comuni per i motivi sopra esposti.

Ancora in adesione a quanto osservato dal Coordinamento dei comuni associati e dal Consiglio delle autonomie locali, si ritiene che sia necessario intervenire sugli articoli 15 e 16 del disegno di legge per modificare l'impianto testuale allo scopo di introdurre un minor numero di vincoli e, attraverso il meccanismo del rinvio dinamico alla legislazione statale, tenere l'ordinamento sardo aperto ad una prospettiva di modifica che tenga conto dell'evoluzione del dibattito nazionale per offrire agli enti ogni opportunità per implementare e gestire stabilmente il nuovo sistema.

Così pure si concorda con quanti ritengono che si debbano introdurre meccanismi incentivanti e disincentivanti tramite il monitoraggio effettuato dall'osservatorio tecnico a gestione congiunta Regione - Coordinamento delle autonomie locali.

Altri interventi saranno necessari, eventualmente modificando le relative regole, in merito alla gestione democratica delle unioni, non solo in merito a problemi di carattere organizzativo, ma anche relativamente alla questione della pari opportunità tra i generi.

Si ritiene che tali interventi da effettuare in Aula siano convergenti verso gli obiettivi che la stessa Giunta regionale si è proposta di realizzare all'atto della presentazione dell'originaria proposta in merito alla ricostituzione di nuovi equilibri istituzionali locali.

Similmente si considerano accoglibili tutte quelle misure che prevedano forme di accompagnamento dei comuni nella costituzione delle unioni e nell'esercizio dell'attività ordinaria a regime, sia sul versante organizzativo e delle funzioni, sia sotto il profilo della funzionalità democratica e del rispetto delle minoranze.

Relazione di minoranza

On.le COSSA

pervenuta il 9 dicembre 2015

Le opposizioni in Commissione hanno votato contro il testo che oggi viene proposto all'Aula, che peraltro ha diviso anche la maggioranza.

Per consentire al disegno di legge di concludere l'iter, allo scopo di evitare la paventata perdita di finanziamenti a danno delle province, le opposizioni hanno evitato ogni atteggiamento ostruzionistico: sia consentendo dopo oltre otto mesi dalla presentazione di discutere su un testo totalmente nuovo predisposto dalla maggioranza, sia evitando di contrapporre ostacoli di ordine procedurale ad un iter già molto tormentato.

Tuttavia dinanzi alla scelta della maggioranza di procedere a tappe forzate senza una vera discussione e senza una disponibilità reale ad accettare ed anche solo discutere una diversa impostazione, hanno manifestato il loro dissenso anche disertando i lavori.

Il testo, che la maggioranza ha voluto assumere ed approvare, infatti, a giudizio delle opposizioni è inemendabile.

Esiste in realtà una divergenza di fondo e sostanziale rispetto alla proposta che oggi giunge in Aula che riguarda l'assetto istituzionale che si vuole raggiungere; l'intento o meno di introdurre vere discontinuità rispetto all'esistente e di innovare realmente l'ordinamento amministrativo e degli enti locali.

Il testo che ci viene proposto prende atto dell'abolizione delle nuove province, ma non traccia un percorso chiaro e con obiettivi precisi per l'abolizione anche delle vecchie. Eppure questa è una strada già segnata dalla riforma costituzionale in fase di approvazione e ancor prima, in Sardegna, dai referendum del 2012. Per quanto il Parlamento sia in ritardo nell'approvazione della proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale di riscrittura dell'articolo 43 dello Statuto, è invece ormai chiaro che entro la metà del 2016 sarà sottoposto a referendum il nuovo titolo V della Costituzione, che espunge le province dall'ordinamento costituzionale italiano e disegna un nuovo assetto istituzionale.

La Giunta regionale ha impostato la sua proposta come un riordino complessivo del sistema delle autonomie locali in Sardegna. Una tale scelta sarebbe stata apprezzabile se si fosse coordinata con una riforma del sistema Regione, di cui gli enti locali rappresentano una parte fondamentale. Se, in questo contesto, si fosse indirizzata verso una modernizzazione del sistema nel senso della sua semplificazione e razionalizzazione, prevedendo meccanismi in grado di rendere virtuosa la spesa, di migliorare e far diventare più efficienti i servizi resi ai cittadini, di promuovere la fluidità nei rapporti tra le istituzioni; se avesse dato il necessario contributo, per la parte che le compete, al complessivo alleggerimento di quel "carico burocratico" che soffoca il nostro sistema sociale ed economico, alleggerimento di cui da così lungo tempo si avverte fortemente il bisogno.

In forza dello Statuto e della Costituzione è responsabilità della Regione por mano a questo, a tutto vantaggio del sistema delle imprese, dei cittadini e degli altri stakeholder. Una responsabilità che avrebbe richiesto scelte forti riguardo alla prospettiva da dare al sistema; che non escludeva affatto un approccio originale e innovativo anche rispetto agli indirizzi nazionali, in grado anche di mostrare capacità e coraggio di sperimentare. E soprattutto avrebbe presupposto un diverso atteggiamento nei confronti del Governo nazionale, che ha imposto anche alle regioni speciali una legge, la cosiddetta Delrio, approssimativa e poco meditata (come dimostrano le modalità con le quali si è giunti alla sua approvazione).

Presentata come il non plus ultra dell'innovazione "a Costituzione invariata", quella legge, che si basa su esperienze italiane ben diverse dalla nostra, in realtà opera come un freno ed impedisce assetti istituzionali più avanzati e adeguati alla nostra specificità. La Sardegna l'ha accettata senza batter ciglio, rinunciando a far valere le sue prerogative, sia durante il suo iter sia oggi, presentando questo testo. Il quale si allinea quasi pedissequamente alla legislazione nazionale, con una pericolosa acquiescenza che si traduce nella rinuncia ad esercitare le proprie competenze.

Una condotta diversa, anche conflittuale, avrebbe consentito di verificare "sul campo" la reale volontà di innovazione del Governo, sfidandolo ad impugnare una legge regionale tesa, in ottemperanza alla volontà dei sardi, ad una effettiva cancellazione delle province, senza l'elezione di alcun organo, nemmeno di secondo grado, ed una fase transitoria rimessa integralmente a commissari preposti davvero, e non fittiziamente, alla loro liquidazione.

A nostro giudizio il testo uscito dalla Commissione è peggiorativo rispetto al disegno di legge originariamente proposto dall'Assessore degli enti locali Cristiano Erriu. Testo che era bisognoso di sostanziali correzioni ma, va detto per correttezza, assai più coerente al suo interno e più chiaro. È però passato un anno da allora, e il testo approvato dalla Commissione risente pesantemente del tentativo di accontentare tutti, approdando invece, come spesso accade, al risultato esattamente opposto.

E infatti, essa ha ingenerato negli amministratori locali sentimenti di rivolta e nelle popolazioni il timore della perdita della propria identità simbolica (fatta di tradizioni, ricorrenze, particolarismi a forte connotazione identitaria), mal disponendoli verso la realizzazione di un disegno istituzionale che dopo una così lunga gestazione ancora viene percepito come estraneo e ostile e perciò autoritario e mortificante. Si ha la conferma ancora una volta di quanto sia difficile pensare di intaccare l'autonomia comunale, che si nutre della storia e del senso di autoidentificazione delle comunità, grandi e piccole, contro cui è destinato ad infrangersi ogni disegno "razionalizzatore" che non ne tenga la giusta considerazione.

Serve un modello organizzativo condiviso e accettato: l'associazione fra i comuni. Ma mettendo al centro del ragionamento il fatto che le esigenze e gli interessi delle realtà locali non sono un disvalore, quasi il retaggio di un'organizzazione territoriale superata, insostenibile e da modernizzare per mezzo di una radicale razionalizzazione funzionale da realizzare "per associationem". Al contrario, devono essere considerati positivamente, quali condizioni per mantenere e incrementare quel surplus storico, culturale e identitario che proviene alla Sardegna dalle piccole realtà locali.

Alle piccole comunità, così come alle aree della Sardegna che oggi si sentono discriminate, occorre la certezza di poter salvaguardare la propria identità, ed insieme la opportunità di fruire sia di vantaggi finanziari che della possibilità di migliorare i servizi a vantaggio degli amministrati.

Nel testo assumono ovviamente un rilievo primario le unioni di comuni, un istituto che ha subito notevoli evoluzioni negli ultimi venticinque anni. Ma che in Sardegna, salvo rare eccezioni, non ha dato grande prova di sé. Proprio dell'esperienza pregressa occorrerebbe far tesoro per costruire un istituto più solido e funzionale.

L'Unione di comuni è prima che un ente giuridico, un'organizzazione, cioè un insieme di soggetti che svolgono attività tra loro interdipendenti per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Ben venga dunque un maggior grado di vincolatività, tale da rafforzarne le potenzialità operative, secondo un principio di realtà che non può non tenere conto delle necessità economiche sottese all'evoluzione del fenomeno associativo. L'attuale spontaneità di partecipazione è certamente tra le cause maggiori del malfunzionamento delle unioni, in quanto apre uno spazio esagerato a ritorsioni di tipo campanilistico che talora sono giunte a paralizzarne l'attività.

Tuttavia, la coazione di per se stessa non è certo sufficiente a risolvere i problemi. Se non è accompagnata da un processo - non previsto nel testo - di sperimentazione e di "acclimatazione" l'obbligo rischia di dar vita ad un modello associativo debole nei presupposti, nella natura giuridica, nell'impianto di governance. E finisce per vanificare ab origine anche la potenzialità di giungere, in prospettiva, all'accorpamento di un certo numero di "comuni polvere", la cui sussistenza quale entità autonoma tende a diventare sempre più difficile. Un processo necessario anche per la definizione della cruciale questione degli ambiti territoriali ottimali, che non possono essere imposti dall'alto, ma devono coinvolgere e valorizzare il protagonismo delle comunità locali, senza per questo dar luogo ad una insensata e anacronistica frammentazione.

Occorre prevedere meccanismi tali da garantire - nella pratica e non solo sulla carta - il conseguimento degli ormai non più rinviabili obiettivi di ottimizzazione della spesa, a partire da quei servizi che possono essere prestati su scala più ampia di quella dei singoli comuni senza che né l'autonomia comunale né la soddisfazione dei cittadini vengano pregiudicate.

Da questo punto di vista si rende necessario accompagnare qualunque processo di riforma con alcune garanzie essenziali in ordine alla salvaguardia dei margini di autonomia di cui i comuni sono costituzionalmente titolari.

Il testo non risolve, anzi nemmeno affronta, un problema ben noto, che condiziona pesantemente la vita di alcune unioni, alimentando conflitti tra i comuni che ne fanno parte: la circostanza che in una medesima unione vi sono comuni che associano funzioni e comuni che non lo fanno (perché in base al numero dei loro abitanti non obbligati) e ciononostante determinano le scelte dell'unione anche in ordine all'utilizzo delle risorse - umane ed economiche - per le funzioni associate. Questa dicotomia è già di per sé causa di frizioni all'interno di una unione; se ad essa si aggiunge la mancanza di un vincolo di destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le funzioni associate, è facile immaginare che le contrapposizioni sono destinate ad aumentare esponenzialmente. Il testo non ovvia in alcun modo a questo problema pur sembrando sollecitare un incremento delle risorse a favore delle unioni soprattutto per incentivare le funzioni associate.

Il difetto di fondo risiede nella circostanza che non emerge con chiarezza la dimensione principalmente organizzativa e strumentale delle unioni, una sorta di "proiezione dell'autonomia comunale", finalizzata, come dice l'articolo 7, riprendendo l'articolo 32 del TUEL, a "esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi" di competenza dei comuni. Si rischia di dare luogo ad una ambiguità che, se non vengono introdotti sin da subito elementi di chiarezza, può portare a nuovi (anche se di vecchia concezione) "enti intermedi", piuttosto che a gestioni sovracomunali. Di qui può scaturire il

germe della moltiplicazione dei centri di costo e della frammentazione della responsabilità, che è l'esatto contrario di quanto un assetto moderno della pubblica amministrazione richiede.

Le maggiori criticità riguardano però la questione delle province.

Il vigente assetto costituzionale, in attesa di modifica, e la legge Delrio hanno spinto a prevederne il temporaneo mantenimento in vita, per non incorrere in censure di natura costituzionale. Tuttavia vengono introdotti nel testo elementi che contraddicono plasticamente il dichiarato intendimento di sopprimerle, inducendo nelle popolazioni il timore che si siano voluti surrettiziamente utilizzare i referendum per ripristinare le vecchie province. Non dobbiamo infatti dimenticare che a suo tempo l'istituzione di quattro nuove province venne chiesta a gran voce proprio come strumento di affrancamento rispetto a vere o presunte posizioni di supremazia storicamente consolidate; questo valse soprattutto per la Gallura e l'Ogliastra. Riportare queste "regioni storiche" sotto l'egida di Sassari e Nuoro, senza che di pari passo si definisca in maniera chiara e inequivocabile l'assoluta transitorietà di questa situazione, equivale ad alimentare le contrapposizioni territoriali, rendendo più difficile la fase applicativa, che, come si ripete, non può che basarsi su una diffusa condivisione.

Così, è quantomeno incongruo - se non disvelatore di ben diversi propositi - che si possa parlare di "temporaneità" delle province e nel contempo prevedere complessi meccanismi di adesione e uscita dei comuni dalle province esistenti, la permanenza in carica per quattro anni dei loro presidenti, il conferimento di deleghe ai consiglieri, l'adozione di nuovi statuti, e addirittura la "reviviscenza" dei consiglieri provinciali eletti nel 2010. Inoltre, in più punti si fa riferimento ad una "fase di prima applicazione", che postula a sua volta una futura applicazione a regime, quindi la permanenza delle province.

Ben più logico e coerente con quanto si muove sia a livello costituzionale che nella sensibilità popolare, sarebbe prevedere una fase transitoria di carattere strettamente tecnico, con tempi ben delimitati (si tratta di pochi mesi) e con un approdo chiaro e preciso: la definitiva e totale abolizione dell'istituto "provincia".

Polemiche accese hanno investito l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari. Anche in questo caso, il lungo tempo trascorso dalla presentazione del primo testo combinato con le non brillanti argomentazioni addotte da alcuni dei suoi fautori non hanno fatto altro che alimentare illusioni e sospetti da parte dei territori esterni alla ipotizzata nuova istituzione. Essa è stata presentata non come elemento di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi all'interno della più estesa area urbana dell'Isola, ma come ente funzionale al drenaggio di risorse, sottratte agli altri territori. Il testo odierno non fa altro che aumentare la diffidenza e i dubbi che si vogliono introdurre i presupposti per una grave disparità di trattamento tra territori.

Altra questione, tutt'altro che secondaria, considerata in modo parziale ed insoddisfacente, è quella delle risorse. Non si affronta direttamente il riordino del fondo unico regionale, introdotto in via provvisoria nel 2007 in attesa della futura riforma degli enti locali (se non ora, quando?), ma lo si modifica ampiamente rimettendo alla Giunta importanti determinazioni sulle risorse da destinare alle unioni e quindi sul destino della nuova legge. Non si tratta il tema della pluralità di canali attraverso cui altre risorse giungono agli enti locali in modo ben più discrezionale ed incerto e quindi della loro razionalizzazione. Si fa gravare in ultima istanza sul fondo unico a risorse invariate il costo complessivo della riforma, che ben difficilmente darà quella somma zero che è dichiarata nelle norme di copertura.

Negative ancora le modifiche che riguardano il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza Regione-enti locali. Più che ad una semplificazione sembra si punti ad una limitazione della rappresentatività, ed a promuovere una maggiore influenza di alcune associazioni, svilendo quell'importante patrimonio che in Sardegna più che altrove è storicamente rappresentato dal pluralismo presente nel mondo delle autonomie.

Infine, è da valutare negativamente l'inserimento di una serie di norme di carattere particolare, che mal si conciliano con l'ambizione del provvedimento di definire un riordino generale dell'assetto degli enti locali della Sardegna, anticipativo del più ampio processo di riforma della Regione.

Tra queste quelle degli articoli da 20 a 23 che non riescono ad andare oltre la mera dichiarazione di intenti riguardo alla condizione dei territori svantaggiati, l'approssimazione e le incertezze in ordine alla fase transitoria (articoli 33 e 71); il riconoscimento dato a situazioni peculiari quali quelle relative alle istituzioni della Provincia di Nuoro (articolo 40 ter), il riferimento alla municipalità di Piri; il "ritocco" alle indennità degli amministratori oggetto di attentati; l'incerta mano con cui è disegnato il riparto di funzioni e compiti fra i vari livelli.

Le opposizioni confermano dunque la loro posizione fortemente critica e contraria alla proposta che giunge in Aula. Per queste ragioni, auspicando che in questa sede si possa svolgere quel dibattito approfondito che è mancato in Commissione, si adopereranno per una radicale rivisitazione del testo.

La Seconda Commissione, nella seduta del 12 novembre 2015, ha espresso all'unanimità il parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno sul disegno di legge n. 176 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e ha ritenuto di dover formulare alcune osservazioni.

La Commissione ha preliminarmente censito le materie di competenza e valutato l'allocazione proposta dal disegno di legge n. 176 con riferimento a:

- 1) Articolo 40 "Funzioni": le funzioni fondamentali che permangono in capo alle province (articolo 40, disegno di legge n. 176 - articolo 1 comma 85, legge 7 aprile 2014, n. 56):
 - a) Programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
 - b) Edilizia scolastica;
 - c) Controllo dei fenomeni discriminatori in materia occupazionale e promozione pari opportunità sul territorio provinciale;
- 2) Articolo 51 "Attribuzione di funzioni alle unioni di comuni": le funzioni già conferite alle province che vengono attribuite alle unioni di comuni:
 - a) Beni culturali;
 - b) Spettacolo e attività culturali;
 - c) Cultura e lingua sarda;
 - d) Istruzione;
- 3) Articolo 64 "Attribuzioni di funzioni di programmazione alla Regione": le funzioni già conferite alle province che vengono attribuite alla Regione:
 - a) Cultura e lingua sarda;
 - b) Formazione professionale;
- 4) Le funzioni già conferite alle province che vengono attribuite allo Stato (accordo tra Governo e Regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014):
 - a) Tutela minoranze linguistiche;
- 5) Le funzioni non individuate dal disegno di legge n. 176 (ma ricomprese nella Tabella delle funzioni elaborata dal gruppo di supporto all'osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna):
 - a) Servizi per il lavoro.

A seguito della suddetta disamina e con specifico riferimento ai propri ambiti di competenza, la Commissione ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni.

A) Istruzione

La Commissione ha verificato che le funzioni in materia di istruzione sono disciplinate sia dall'articolo 40 che dall'articolo 51 del disegno di legge n. 176. L'articolo 40, com'è noto, riguarda le funzioni fondamentali delle province che permangono in capo alle stesse, tra le quali è ricompresa "la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale". L'articolo 51, invece, disciplina l'attribuzione di funzioni, finora in capo alle province, alle unioni di comuni e comprende l'istruzione. Il successivo articolo 61 modifica in tal senso l'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione. Conferimento agli enti locali).

A questo proposito la Commissione ha sottolineato la natura residuale di tale trasferimento. Infatti, a fronte di una norma (articolo 51) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di istruzione alle unioni di comuni, il richiamato articolo 61, di fatto, lascia quasi del tutto inalterato l'attuale assetto delle competenze mantenendo le principali funzioni in materia di istruzione alle province (speci-

ficamente n. 8 funzioni elencate nell'articolo 73, comma 1, lettere a), c) e d); comma 2, lettere a) e b); comma 3, lettera c bis); comma 4), e ha trasferito alle unioni di comuni solo poche funzioni e di carattere residuale (articolo 73, comma 1, lettere b) ed e); comma 2, lettera c)).

La Commissione ha inoltre rilevato che la materia dell'istruzione è normata, a livello regionale, dalla legge regionale n. 31 del 1984 (Norme su diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), che disciplina proprio gli interventi regionali in materia di diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado (articoli 2, 3, 6, 7, 9, 11 e 15) e che queste funzioni non vengono prese in considerazione dal disegno di legge n. 176. Ha quindi ritenuto necessario, anche al fine di garantire un trasferimento organico e una gestione omogenea delle funzioni in materia di istruzione, un coordinamento normativo tra il disegno di legge n. 176 e la legge regionale n. 31 del 1998.

B) Edilizia scolastica

La Commissione ha approfondito la materia dell'edilizia scolastica, disciplinata dall'articolo 40 del disegno di legge n. 176, e quindi ricompresa tra le funzioni fondamentali che dovrebbero "permanere" in capo alle province.

A tale proposito, ha ritenuto, però, di dover precisare che a livello regionale manca una norma di conferimento di tale funzione alle province e che la competenza è sempre stata esercitata dalla Regione attraverso disposizioni contenute all'interno delle leggi finanziarie che richiamano, con riferimento all'attuazione degli interventi, la norma statale che attribuisce la competenza in materia di edilizia alle province e ai comuni, ossia, l'articolo 3 della legge statale n. 23 del 1996 (Norme per l'edilizia scolastica).

Ha inoltre verificato che ci sono poi delle competenze specifiche sull'edilizia scolastica previste all'interno di leggi regionali di settore come l'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 31 del 1984 (Norme in materia di diritto allo studio) che prevede la competenza in capo alle province per la manutenzione delle strutture degli istituti professionali di Stato.

Infine, recentemente, è stata approvata la legge regionale n. 13 del 2014 che contiene disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa che affida alla Regione la programmazione degli interventi.

La Commissione ha quindi evidenziato che, al di là delle singole disposizioni citate, attributive della competenza alle province, e in mancanza di una specifica disposizione regionale, sarebbe proprio l'articolo 40 del disegno di legge n. 176 la norma attributiva della competenza alle province in questa materia e quindi si tratterebbe di un nuovo conferimento.

C) Spettacolo e attività culturali

La Commissione ha verificato che le funzioni in materia di spettacolo e attività culturali vengono disciplinate dall'articolo 51 del disegno di legge n. 176 che, come detto, trasferisce le competenze dalle province alle unioni di comuni. In particolare, l'articolo 58 del disegno di legge modifica l'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 (Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali), e dispone tale attribuzione.

Su questo aspetto, però, ha rilevato che tra le funzioni trasferite, in base al modificato articolo 79, è compresa la competenza in materia di "interventi per attività musicali popolari" prevista dalla legge regionale n. 64 del 1986 (bande e gruppi folk) che per effetto dell'articolo 18, comma 18, della legge regionale n. 12 del 2011, è passata dalle province alla Regione e che quindi il trasferimento in capo alle unioni richiederebbe il coordinamento normativo anche con la citata legge regionale n. 12 del 2011.

La Commissione ha inoltre evidenziato che la disciplina delle attività di spettacolo è contenuta nella legge regionale n. 18 del 2006 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), approvata successivamente alla legge n. 9 del 2006 che assegna, all'articolo 4, una serie di compiti e funzioni alle province. Tali funzioni e compiti non sono presi in considerazione dal disegno di legge n. 176 per cui anche in questo caso la Commissione ritiene opportuno, onde garantire un'organica attribuzione di competenze in materia di spettacolo, un coordinamento normativo tra il disegno di legge e la legge regionale n. 18 del 2006.

Ha infine ricordato che il disegno di legge non prende in considerazione l'articolo 56 della legge regionale n. 1 del 1990 che prevede specificatamente interventi in materia di spettacolo.

D) Beni culturali

La Commissione si è soffermata sulle funzioni nel settore dei beni culturali che l'articolo 51 del disegno di legge n. 176 trasferisce dalle province alle unioni di comuni. In particolare, l'articolo 56 attribuisce le funzioni alle unioni di comuni e modifica l'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 (Beni culturali. Conferimenti agli enti locali).

La Commissione ha osservato però che anche in questo caso la materia è disciplinata da una legge di settore, approvata successivamente alla legge n. 9 del 2006, la legge regionale n. 14 del 2006 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) che, all'articolo 5, assegna una serie di compiti e funzioni alle province e che anche in questo caso si renderebbe necessario operare un coordinamento normativo tra il disegno di legge e la legge regionale n. 14 del 2006.

E) Cultura e lingua sarda

La Commissione ha rilevato che tale materia viene trattata da diversi articoli del disegno di legge n. 176 (articoli 51 e 64) e dall'accordo tra Governo e regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014. In particolare:

- l'articolo 64 del disegno di legge attribuisce le funzioni di programmazione nel settore della cultura e della lingua sarda alla Regione. In merito a tale attribuzione la Commissione ha osservato che il conferimento alla Regione di tale competenza non è stato operato con una norma espressa del disegno di legge, al pari di quanto avviene negli altri settori, ma con l'eliminazione della parola programmazione da una delle competenze assegnate alle unioni dei comuni in materia di cultura e lingua sarda (articolo 60, comma 1, lettera b));
- l'articolo 51, invece, trasferisce la competenza in materia di "cultura e lingua sarda" dalle province alle unioni di comuni; in tal senso l'articolo 60 del disegno di legge modifica l'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006.

A questo proposito la Commissione ha evidenziato che la materia della cultura e lingua sarda è disciplinata dalla legge n. 26 del 1997 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) che prevede l'attribuzione di compiti e funzioni a favore delle province (vedi articoli 8, 13, 17, 20 e 24) e che le due normative andrebbero coordinate.

La Commissione ha, inoltre, verificato che in tale materia è intervenuto l'accordo tra Governo e regioni sancito in Conferenza unificata (pag. 5, lettera b)) che ha stabilito che rientra tra le competenze dello Stato il riordino delle funzioni amministrative in materia di tutela delle minoranze linguistiche (legge n. 482 del 1999) attualmente esercitate dalle province. A questo proposito, il Consiglio regionale, in data 4 agosto 2015, ha espresso, con ordine del giorno, il parere sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione, che trasferisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge n. 482 del 1999.

F) Servizi per il lavoro

La Commissione ha sottolineato che la materia dei servizi per il lavoro non è contenuta nell'articolato del disegno di legge n. 176, ma viene inserita solo nella "Tabella delle funzioni elaborata dal gruppo di supporto all'osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna" tra le materie che passano dalla provincia alla Regione e ha ricordato che la materia è attualmente disciplinata dalla legge regionale n. 20 del 2005 che attribuisce le competenze in materia di servizi per il lavoro alle province e la cui modifica è attualmente all'esame della Commissione Seconda (disegno di legge n. 216).

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno un coordinamento dei contenuti e della tempistica di approvazione dei due disegni di legge.

L'articolo 40 del disegno di legge, infine, ricomprende tra le funzioni fondamentali che permangono in capo alle province il "controllo dei fenomeni discriminatori in materia occupazionale e promozione pari opportunità sul territorio provinciale".

In merito a questa funzione, soprattutto per gli aspetti legati alle discriminazioni in materia di lavoro, si evidenzia che si tratterebbe dell'unica funzione legata al lavoro a permanere in capo alle province a seguito del trasferimento della materia alla Regione.

La Terza Commissione, nella seduta n. 41/72 di giovedì 26 novembre 2015, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi tesi a corroborare la declaratoria di neutralità finanziaria del provvedimento. A tale proposito, si valuti l'opportunità di richiedere alla Giunta la predisposizione della relazione tecnica prevista dall'articolo 17 delle legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Si ricorda che detta disposizione si configura quale regola tecnica applicativa del principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenze n. 26/2013 e n. 190/2014) e trova applicazione nell'ordinamento contabile regionale anche in forza del richiamo dell'articolo 19, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 e in virtù del rinvio dinamico alla vigente disciplina statale operato dall'articolo 67 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

La Quarta Commissione, nella seduta del 27 ottobre 2015, ha espresso a maggioranza l'allegato parere preventivo, richiesto con nota n. 10419 del 15 ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 45, comma 8, sul disegno di legge n. 176 recante il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

La Commissione, dopo un attento esame sulla nuova allocazione delle funzioni, formula le seguenti osservazioni:

- a) dalla lettura complessiva del disegno di legge e dall'esame della tabella delle funzioni formulata dal gruppo di lavoro tecnico di supporto dell'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie locali, emerge un'impostazione che tende a confermare in capo alle province la gran parte delle competenze da esse esercitate e loro conferite dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e da altre fonti regionali e statali. Ciò evidenzia, sotto il profilo generale, la questione relativa alla compatibilità tra la norma di cui all'articolo 40 del disegno di legge n. 176, che prevede l'esercizio delle funzioni della provincia tra quelle definite fondamentali dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e le singole altre funzioni attualmente attribuite all'ente intermedio, non tutte ricollegabili alla categoria "funzioni fondamentali". In tale ottica, la Commissione ritiene che, in tema di funzioni fondamentali delle province, il semplice rinvio operato dall'articolo 40 all'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 possa essere di utilità limitata e fonte di incertezza applicativa per i soggetti attuatori potendo, nel concreto, emergere dubbi sull'esatto perimetro della competenza dell'organo provinciale. La Commissione ritiene, pertanto, che sarebbe forse preferibile introdurre una disposizione che specifichi che l'elenco delle funzioni fondamentali risultante dal comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, sia esemplificativo dei gruppi omogenei delle materie indicate tra le funzioni fondamentali della provincia ma che esso non escluda l'esistenza di altre contenute in diverse fonti. Nel contempo si suggerisce di inserire un'esplicita disposizione normativa di chiusura ordinamentale che preveda che le funzioni, che non sono oggetto del riordino operato dal presente disegno di legge, siano esercitate dalle province/città metropolitane ai sensi della normativa vigente. Ciò consentirebbe di attribuire con certezza la titolarità di funzioni anche non espressamente richiamate;
- b) si raccomanda di assicurare un miglior raccordo tra l'articolo 40 e l'articolo 74, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 176, in materia di abrogazioni. Infatti l'articolo 40, nell'individuazione delle funzioni fondamentali, rinvia all'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 che individua alla lettera a), tra le altre funzioni fondamentali che le province esercitano, la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento"; ciò indurrebbe, quindi, a ritenere che la funzione di pianificazione urbanistica esercitata dalla provincia ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, sia conservata. Tuttavia l'articolo 74, comma 1, lettera a), abroga proprio i riferimenti normativi contenenti le disposizioni che disciplinano la pianificazione provinciale urbanistica contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989; in tal modo si crea un vuoto circa le modalità di esplicazione di una delle funzioni fondamentali della provincia;
- c) inoltre, il medesimo articolo 74, comma 1, lettera a), reca un elenco incompleto delle norme della legge regionale n. 45 del 1989 da abrogare; infatti per completezza occorrerebbe prevedere anche l'abrogazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 e la riformulazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 45 del 1989, procedendo all'eliminazione dei riferimenti alle province e alle comunità montane. Parimenti, sempre per finalità di completezza, si osserva che la legge regionale n. 9 del 2006 contiene all'articolo 5, comma 2, un richiamo agli "atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989" che sarebbe opportuno abrogare;
- d) la legge regionale n. 9 del 2006 contiene all'articolo 5, comma 3, una elencazione sommaria delle funzioni conferite alle province che andrebbe modificata tenendo conto del nuovo assetto distributivo delle competenze tra gli enti;
- e) in relazione alla norma di cui al comma 4 dell'articolo 19 del disegno di legge n. 176, si suggerisce di inserire una disposizione che, nell'assicurare il necessario raccordo con le competenze dell'Assessorato dei lavori pubblici, consenta un coordinamento con le varie disposizioni che prevedono annualmente finanziamenti di programmi infrastrutturali destinati ai comuni ed attribuiti alla competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici;
- f) In relazione al capo disciplinante le "politiche per i territori svantaggiati", premesso sotto il profilo generale l'invito ad un attento esame della normativa proposta che appare poco coordinata con la restante normativa, si evidenzia come la disposizione di cui all'articolo 21, nel disciplinare il delicato settore dei trasporti pubblici, sembrerebbe introdurre un ulteriore e differente livello di governance rispetto a quello attuale. È opportuno ricordare che l'articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, già dispone puntualmente che: "Nella determinazione del livello dei ser-

vizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto, al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili: a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative". Si suggerisce, quindi di effettuare un esplicito riferimento alla vigente normativa regionale contenuta nella legge regionale n. 21 del 2005. Tale esplicito riferimento sarebbe, in generale, da effettuare anche nella disposizione relativa all'esercizio delle funzioni fondamentali della provincia, visto l'inserimento della funzione "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale" tra quelle fondamentali dall'articolo 40 del disegno di legge, tra le quali rientra, senza dubbio, anche la funzione di espletamento delle gare relativamente ai trasporti di ambito provinciale. Inoltre la disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, nel richiamare gli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 176, appare mal formulata riferendosi ad un fondo, previsto dall'articolo 19, espressamente destinato a spese di investimento e non coordinata con la disciplina generale del settore dei trasporti, contenuta nella legge regionale n. 21 del 2005, che già prevede, invece, il finanziamento della rete di servizi minimi attraverso la predisposizione dei programmi triennali regionali;

- g) relativamente alla disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del disegno di legge n. 176, la Commissione invita ad approvare una norma che definisca con chiarezza quale sia "lo strumento di pianificazione generale della città metropolitana" potendo questo essere, vista la struttura generale della normativa proposta, sia il Piano di coordinamento provinciale, originariamente contenuto nella legge urbanistica nazionale e attualmente previsto dall'articolo 20 del TUEL, sia un piano urbanistico comunale esteso al territorio di tutti i comuni interessati.

La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 3 dicembre 2015, ha espresso, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, il proprio parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge n. 176 (Riordino enti locali), con le osservazioni in materia di turismo di seguito esplicitate.

La Commissione ritiene che, al fine di garantirne una regolamentazione e una trattazione omogenea sull'intero territorio regionale, sia opportuno aggiungere alle competenze in materia di turismo già svolte dalla Regione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2006, le seguenti, ulteriori competenze:

- le funzioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi registri;
- le funzioni di cui al decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
- le funzioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 36 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna e modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22), al fine di verificare la rispondenza dei requisiti agli standard di classifica vigenti, così da garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi, anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite alle province dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

In considerazione della sopra rilevata opportunità di porre ulteriori competenze in materia turistica in capo alla Regione, si ritiene conseguentemente necessario, al fine di assicurare uno svolgimento adeguato delle funzioni medesime, prevedere la possibilità che il personale regionale dei disciolti enti provinciali del turismo, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 possa, a domanda, essere reintegrato nell'organico regionale.

La Commissione concorda, infine, con la scelta di trasferire alle unioni di comuni le competenze in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime.

La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 28 ottobre 2015, si è pronunciata - ai sensi dell'articolo 45 comma 8 del Regolamento interno - sugli aspetti di competenza del disegno di legge n. 176 concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" ed ha formulato all'unanimità le seguenti osservazioni.

In riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 5, che disciplina la procedura per la predisposizione e il rinnovo del "Piano di riordino territoriale" e che al comma 2, secondo periodo, prevede che "I distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), dovranno essere definiti in coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali", la Commissione ha evidenziato la necessità di precisare meglio la portata della norma prevedendo che gli ambiti territoriali ottimali in coerenza ai quali dovranno essere definiti i distretti siano collocati nel territorio della medesima azienda sanitaria locale; in considerazione di ciò la prima Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire al termine del comma 2 dell'articolo 5 e dopo la parola "ottimali" l'inciso "ricadenti nella stessa azienda sanitaria locale".

Per quanto concerne l'articolo 59 che modifica l'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006 e assegna alle "unioni dei comuni" la programmazione e l'attuazione di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatti salvi quelli che l'articolo 80 della legge regionale n. 9 del 2006 lascia in capo alla Regione; la Commissione ritiene che sarebbe opportuno rivedere la previsione, allocando in capo alla Regione anche i compiti e le funzioni inerenti i contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999.

Si ritiene, infatti, che i predetti compiti e funzioni esprimano una competenza di carattere generale che, al pari dei compiti e delle funzioni inerenti gli articoli 26 e 31 (attribuiti dall'articolo 80 alla Regione) richiede di essere allocata al livello territoriale regionale per essere esercitata in modo più efficiente, efficace ed adeguato rispetto alle finalità perseguite. In questa prospettiva la Prima Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di modificare l'articolo 80 della legge regionale n. 9 del 2006 aggiungendo all'elenco delle funzioni allocate a livello regionale, la seguente:

"m) contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999".

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 25 novembre 2015

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, stante la necessità di esprimere il parere in merito al disegno di legge in esame, con senso di responsabilità e al fine di non ostacolare l'iter di formazione della norma, evitando che ritardi e resistenze possano essere imputabili all'organo di rappresentanza degli enti locali, alla luce del vivace dibattito intervenuto nelle sedute convocate sull'argomento, a oggi esprime parere negativo.

Con lo stesso senso di responsabilità e per ragioni di democrazia e di effettiva partecipazione, il Consiglio delle autonomie locali continuerà l'analisi e l'approfondimento anche attraverso le già programmate assemblee generali dei sindaci della Sardegna, a seguito delle quali saranno trasmesse proposte migliorative del testo in termine utile per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

INDICE (riferito al testo del proponente)

Titolo I Finalità e principi.....	23
<i>Capo I Disposizioni generali.....</i>	<i>23</i>
Art. 1 Oggetto e finalità.....	23
Art. 2 Definizioni	24
Art. 3 Politiche regionali	25
Titolo II Riordino territoriale, unioni di comuni e associazioni di unioni di comuni.....	26
<i>Capo I Ambiti territoriali</i>	<i>26</i>
Art. 4 Ambiti territoriali	26
Art. 5 Piano di riordino territoriale.....	26
Art. 6 Ambito territoriale ottimale.....	27
Art. 7 Ambito territoriale strategico	28
<i>Capo II Unioni di comuni e associazioni di unioni di comuni</i>	<i>29</i>
Art. 8 Unioni di comuni	29
Art. 9 Statuto	32
Art. 10 Regolamenti	33
Art. 11 Organi dell'unione	33
Art. 12 Assemblea dei sindaci.....	33
Art. 13 Consiglio di amministrazione	34
Art. 14 Presidente	34
Art. 15 Organizzazione e funzionamento.....	34
Art.16 Associazioni di unioni.....	36
Art. 17 Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione	37
Art. 18 Funzioni delegate all'unione.....	38
Art. 19 Esercizio delle funzioni da parte delle associazioni di unioni di comuni	39
Art. 20 Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni.....	40
Art. 21 Finanziamenti per spese di investimento in forma associata	41
<i>Capo III Politiche per i territori svantaggiati.....</i>	<i>42</i>
Art. 22 Indici di svantaggio socio-economico.....	42
Art. 23 Trasporti pubblici.....	42
Art. 24 Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni del territorio	43
Art. 25 Servizi di prossimità.....	43
Titolo III Città metropolitana di Cagliari e norme transitorie in materia di province	44
<i>Capo I Norme per l'istituzione della città metropolitana di Cagliari</i>	<i>44</i>
Art. 26 Istituzione della città metropolitana di Cagliari	44
Art. 27 Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari	45
Art. 28 Avvio della città metropolitana di Cagliari	45
Art. 29 Statuto della città metropolitana.....	46
Art. 30 Organi della città metropolitana.....	47
Art. 31 Sindaco metropolitano	47
Art. 32 Assemblea metropolitana	48
Art. 33 Consiglio di amministrazione	50
Art. 34 Funzioni della città metropolitana.....	50
Art. 35 Successione e subentro.....	52
<i>Capo II Riordino, organi e funzioni delle province</i>	<i>54</i>

Art. 36 Riordino circoscrizioni provinciali	54
Art. 37 Aggregazione ad altra provincia	55
Art. 38 Norme sulle province soppresse.....	56
Art. 39 Funzioni	59
Art. 40 Organi della provincia.....	59
Art. 41 Presidente	59
Art. 42 Consiglio provinciale	60
Art. 43 Voto ponderato.....	62
Art. 44 Società in house delle province soppresse	66
Titolo IV Norme in materia di controlli, istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie	67
<i>Capo I Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie</i>	<i>67</i>
Art. 45 Abolizione controllo eventuale	67
Art. 46 Potere sostitutivo.....	67
Art. 47 Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali	69
Art. 48 Organo di revisione economico-finanziario.....	69
Art. 49 Pubblicazione deliberazioni	71
Art. 50 Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni	71
Art. 51 Fusioni di comuni.....	72
Art. 52 Personale delle cessate comunità montane.....	72
Art. 53 Consorzi	72
Titolo V Norme finali e abrogazioni	87
<i>Capo I Norme finali e abrogazioni.....</i>	<i>87</i>
Art. 54 Organi elettivi provinciali in scadenza nel 2015.....	87
Art. 55 Norma di rinvio.....	88
Art. 56 Monitoraggio sullo stato di attuazione.....	88
Art. 57 Abrogazioni.....	89
Art. 58 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45	91
Art. 59 Norma finanziaria	91
Art. 60 Entrata in vigore.....	91

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo I

Titolo I

Finalità e principi

Finalità e principi

Capo I

Capo I

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Art. 1

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in armonia con i principi di cui al comma 1 dell'articolo 118 della Costituzione, disciplina l'articolazione territoriale, l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto del principio di leale collaborazione.

2. La Regione, al fine di sostenere il processo di riforma delle autonomie locali, individua nei comuni, singoli o associati, nelle unioni di comuni e loro associazioni e nella città metropolitana di Cagliari i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e sovracomunale, incentivando le unioni di comuni e l'aggregazione delle unioni in ambiti di più vaste dimensioni.

4. Allo scopo di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali, gli ambiti ottimali e gli ambiti territoriali strategici costituiscono il riferimento territoriale per lo svolgimento delle funzioni di competenza degli enti locali, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sarde-

1. La presente legge, in applicazione del principio dell'articolo 5 della Costituzione, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in armonia con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, disciplina l'articolazione territoriale, l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto del principio di leale collaborazione.

2. La Regione, al fine di sostenere il processo di riforma delle autonomie locali, individua nei comuni, singoli o associati i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e sovracomunale, incentivando le unioni di comuni.

4. Allo scopo di garantire lo sviluppo e l'equilibrio socio-economico delle comunità locali, gli ambiti territoriali ottimali costituiscono il riferimento territoriale per lo svolgimento delle funzioni di competenza degli enti locali, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna.

5. L'articolazione territoriale, l'ordina-

gna.

5. L'articolazione territoriale, l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna sono disciplinati assicurando la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la coesione tra i territori, l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale e la parità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per ambito territoriale ottimale la circoscrizione sovracomunale minima per l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi da parte delle unioni di comuni, in relazione alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio;
 - b) per ambito territoriale strategico l'area territoriale corrispondente a una o più unioni di comuni, convenzionate tra loro, per lo svolgimento unitario delle funzioni di area vasta, già esercitate dalle province, attribuite o delegate dai comuni, dalle unioni di comuni o dalla Regione;
 - c) per città metropolitana di Cagliari l'ente territoriale istituito secondo il modello di area metropolitana ristretta, corrispondente alla circoscrizione territoriale risultante dall'aggregazione dei comuni individuati secondo i criteri di cui all'articolo 26 e seguenti;
 - d) per province soppresse, le province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio le cui leggi istitutive sono state abrogate dai referendum del 6 maggio 2012;
 - e) per commissari straordinari, i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15

mento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna sono disciplinati assicurando la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la coesione tra i territori, l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale e la parità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

6. Al fine di assicurare ai cittadini l'effettivo accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, gli enti locali dispongono le adeguate misure giuridiche e finanziarie, individuando, a valere sui trasferimenti ad essi assegnati del Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), equivalenti riduzioni della spesa, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per "ambito territoriale ottimale" la circoscrizione sovracomunale per l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi da parte delle unioni di comuni, in relazione alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio;
 - b) per "città metropolitana di Cagliari" l'ente territoriale, corrispondente ai comuni che hanno una stretta integrazione territoriale, sociale ed economica con il comune capoluogo della Regione.
 - c) per "unioni di comuni di area metropolitana" le unioni di comuni che al loro interno hanno uno o più comuni con sistemi di trasporto quali porti e aeroporti di interesse nazionale;
 - d) per "province soppresse", le province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio le cui leggi istitutive sono state abrogate dai referendum del 6 maggio 2012;
 - e) per "zone omogenee" le articolazioni territoriali della città metropolitana e delle province per le attività e i servizi decentrabili, che possono costituire ambito ottimale per l'organizzazione di servizi sovracomunali e per l'esercizio delegato di funzioni;

- recante Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province;
- f) per associazioni di unioni di comuni l'insieme di unioni che, anche in convenzione tra loro, svolgono le funzioni di area vasta.

Art. 3

Politiche regionali

1. La Regione indirizza le proprie politiche in favore della gestione associata delle funzioni e dei servizi, in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali e con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico.

2. La Regione attraverso gli atti generali e settoriali di programmazione:

- a) assicura benefici economico-finanziari, in via prioritaria a favore delle unioni di comuni, per le gestioni realizzate in forma associata;
- b) prevede azioni e specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, in favore dei territori che presentano indici di svantaggio socio-economico, come definiti all'articolo 22;
- c) incentiva la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 25.

- e bis) per "ambiti territoriali strategici" gli ambiti territoriali nei quali la Regione, a seguito della definitiva soppressione delle province, esercita direttamente o per il tramite di propri enti o agenzie, o con delega agli enti locali, le funzioni in materia di sviluppo economico e sociale e di pianificazione strategica;
- f) per "commissari e amministratori straordinari", i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), e dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie).

Art. 3

Politiche regionali

1. La Regione indirizza le proprie politiche in favore della gestione associata delle funzioni e dei servizi, in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino territoriale e con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico.

2. La Regione attraverso gli atti generali e settoriali di programmazione:

- a) assicura benefici economico-finanziari, in via prioritaria a favore delle unioni di comuni, per le gestioni realizzate in forma associata;
- b) prevede azioni e specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, in favore dei territori che presentano indici di svantaggio socio-economico, come definiti all'articolo 20;
- c) incentiva la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 23.
- d) organizza e coordina le strutture territoriali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna ai sensi dell'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sulla base degli ambiti territoriali strategici e delle zone omogenee, individuando tra essi quello ottimale per ciascuna funzione e preferendo le soluzioni

che comportano la semplificazione delle relazioni tra gli enti e la maggior coesione tra i territori con conseguente riduzione della spesa.

Titolo II

Riordino territoriale, unioni di comuni e associazioni di unioni di comuni

Capo I

Ambiti territoriali

Art. 4

Ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali ottimali e gli ambiti territoriali strategici costituiscono circoscrizioni sovracomunali adeguate per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unioni di comuni e alle associazioni di unioni di comuni.

Art. 5

Piano di riordino territoriale

1. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa dell'Assessore competente in materia di enti locali, adotta la proposta di Piano di riordino territoriale, che comprende tutti i comuni della Regione, con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. La proposta di Piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La proposta di Piano di cui al comma 1, definisce gli ambiti territoriali ottimali e gli ambiti territoriali strategici tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti. Garantisce, altresì, il riordino dei distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio

Titolo II

Riordino territoriale e unioni di comuni

Capo I

Ambiti territoriali

Art. 4

Ambiti territoriali

(soppresso)

Art. 5

Piano di riordino territoriale

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa dell'Assessore competente in materia di enti locali, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente per materia, adotta la proposta di Piano di riordino territoriale, che comprende tutti i comuni della Regione, con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. La proposta di Piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. La proposta di Piano definisce gli ambiti territoriali ottimali e gli ambiti territoriali strategici tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), al fine di assicurarne la coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali o con l'ambito territoriale strategico.

3. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale ottimale diverso, purché confinante con il proprio territorio.

4. Tale facoltà, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è esercitabile anche dai comuni non confinanti con l'ambito territoriale prescelto, purché essi risultino con questi confinanti in seguito alle scelte deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 3.

5. Nello stesso termine di cui al comma 3, le unioni di comuni, con deliberazione dell'assemblea dei sindaci, possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale strategico diverso, purché siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 7.

6. Le richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere motivate con riguardo al contesto territoriale-organizzativo e socio-economico.

7. La Giunta regionale entro i successivi venti giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva il Piano di riordino territoriale.

8. Il Piano di riordino territoriale è rinnovato ogni tre anni con le procedure previste dal presente articolo; a tal fine la Giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

Art. 6

Ambito territoriale ottimale

1. Nell'ambito territoriale ottimale i comuni esercitano le funzioni in forma associata

d). I distretti sanitari di cui alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), sono definiti in coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali.

3. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale ottimale diverso, purché confinante con il proprio territorio.

4. Tale facoltà, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è esercitabile anche dai comuni non confinanti con l'ambito territoriale prescelto, purché essi risultino con questi confinanti in seguito alle scelte deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 3.

5. Le richieste di cui ai commi 3 e 4 devono essere motivate con riguardo al contesto territoriale-organizzativo e socio-economico.

6. La Giunta regionale, entro i successivi venti giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva il Piano di riordino territoriale.

Art. 6

Ambito territoriale ottimale

(soppresso)

attraverso le unioni, costituite ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7

Ambito territoriale strategico

1. Nell'ambito territoriale strategico, i comuni svolgono le funzioni di area vasta di cui all'articolo 19, attraverso le associazioni di unioni di comuni.

2. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono svolte dalle associazioni di unioni di comuni a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma dell'articolo 43 dello Statuto speciale.

3. L'ambito territoriale strategico rispetta i seguenti parametri dimensionali:

- a) continuità di conformazione geografica e omogeneità dei caratteri storico-sociali ed economici del territorio;
- b) coerenza con le aggregazioni di comuni per la gestione di servizi e funzioni fondamentali (unioni di comuni, comunità montane, consorzi);
- c) popolazione residente non inferiore a 180.000 abitanti con riferimento ai dati dell'ultimo censimento Istat;
- d) diffusione territoriale delle relazioni e delle dotazioni economiche e sociali di cui alle unità territoriali definite Sistemi locali del lavoro (SLL), come individuate dall'Istat sulla base dei flussi di pendolarismo per motivi di lavoro;
- e) coerenza territoriale con gli ambiti territoriali ottimali di cui al Piano regionale gestione rifiuti.

(soppresso)

4. L'ambito territoriale strategico costituisce riferimento anche per l'articolazione territoriale dei servizi regionali.

Capo II

Unioni di comuni
e associazioni di unioni di comuni

Art. 8

Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare.

2. Le unioni sono costituite da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, e con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni a esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.

3. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle predette funzioni e servizi per sub-ambiti territoriali.

4. L'adesione a un'unione è obbligatoria per tutti i comuni della Sardegna. I comuni non appartenenti a unioni di comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono obbligatoriamente, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale individuato con il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 5, unioni di comuni ovvero aderiscono a una unione di comuni già esistente.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari.

6. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) assumono la denominazione di unioni

Capo II

Unioni di comuni

Art. 7

Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare.

2. Le unioni sono costituite da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, e con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.

3. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. L'adesione ad una unione è obbligatoria per tutti i comuni della Sardegna. I comuni non appartenenti ad unioni di comuni entro sessanta giorni dall'approvazione del piano territoriale, costituiscono obbligatoriamente, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale individuato con il Piano di riordino territoriale, unioni di comuni ovvero aderiscono a una unione di comuni già esistente.

di comuni. Esse esercitano le funzioni di cui al comma 2 e le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna e gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale e regionale. I predetti enti adeguano lo statuto e i regolamenti alle disposizioni della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

7. I comuni classificati montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) continuano a beneficiare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali.

8. Le unioni di comuni che al loro interno hanno uno o più comuni con sistemi di trasporto quali porti e aeroporti di interesse regionale e nazionale, possono assumere la denominazione di unioni di comuni di area metropolitana per svolgere anche le funzioni di cui all'articolo 34, lettere a) e f).

9. I comuni facenti parte di unioni con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti, entro il termine previsto dal comma 4, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 dell'articolo 5, costituiscono una nuova unione ovvero aderiscono a unioni di comuni aventi i requisiti di cui al comma 2.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari.

6. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n.12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Esse esercitano le funzioni di cui al comma 2 e le specifiche competenze di tutela, promozione e valorizzazione della montagna e gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale e regionale. Tali enti adeguano lo statuto e i regolamenti alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

7. I comuni classificati montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), continuano a beneficiare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali.

8. I comuni facenti parte di unioni con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti, entro il termine previsto dal comma 4, in coerenza con l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1, costituiscono una nuova unione ovvero aderiscono ad unioni di comuni aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 8

Unione di comuni di area metropolitana

1. Le unioni di comuni che al loro interno hanno uno o più comuni con sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale possono assumere la denominazione di "unioni di comuni di area metropolitana".

2. Il territorio delle unioni di comuni di area metropolitana coincide con quello dei comuni facenti parte della pianificazione strategica intercomunale, se esistente.

3. Le unioni di comuni di area metropolitana, oltre alle funzioni proprie delle unioni di comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) adozione del piano strategico intercomunale;
- b) gestione in forma associata dei servizi pubblici e dei sistemi di informatizzazione in ambito metropolitano;
- c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale in coerenza con la vocazione dell'area metropolitana;
- d) coordinamento dei piani della mobilità e viabilità dei comuni facenti parte dell'area metropolitana.

4. Le unioni di comuni di area metropolitana possono stipulare appositi accordi con le unioni di comuni contermini e non per una migliore organizzazione dei servizi e delle funzioni ed anche ai fini dell'elaborazione di una pianificazione strategica comune.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'esame della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale uno schema di decreto legislativo recante le norme con le quali si provvede al coordinamento con la disciplina statale in materia di enti locali.

6. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 stabilisce che le unioni di comuni di area metropolitana:

- a) ai fini dell'assegnazione di risorse statali o europee sono considerate soggetti equivalenti alla città metropolitana;
- b) esercitano le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche tramite la cura delle relazioni istituzionali con le città e aree metropolitane anche europee;
- c) assumono anche le funzioni fondamentali delle province una volta riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione e modificato lo Statuto speciale per la Sardegna.

7. Nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui al comma 5, e comunque anche nel caso in cui le medesime non siano approvate, qualora le unioni di

comuni di area metropolitana siano escluse dalla partecipazione a finanziamenti statali o europei destinati ad interventi di sviluppo per le città metropolitane, con la sola motivazione della definizione giuridica della forma associativa dei comuni, la Regione provvede con proprie risorse a garantire condizioni finanziarie equivalenti sulla base di apposite intese con dette unioni.

8. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle unioni di comuni di area metropolitana sono attribuite, per il territorio di competenza, le funzioni delle province e quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle eventualmente attribuite dai comuni facenti parte dell'unione.

9. Sono comunque fatte salve le funzioni fondamentali previste in capo alle province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sino alla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione e dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 9

Statuto

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, in fase di prima istituzione, sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Lo statuto individua in particolare:

- a) la sede e la denominazione dell'ente;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti;
- c) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
- d) la procedura di approvazione dei regolamenti, nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Lo statuto non può derogare ai limiti demografici minimi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

Art. 9

Statuto

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, in fase di prima istituzione, sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Lo statuto individua in particolare:

- a) la sede e la denominazione dell'ente;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti;
- c) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;
- d) la procedura di approvazione dei regolamenti, nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Lo statuto non può derogare ai limiti demografici minimi di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Le modifiche dello statuto sono ap-

3. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dell'unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 10

Regolamenti

1. L'unione di comuni, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati.

Art. 11

Organi dell'unione

1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e il consiglio di amministrazione.

2. Le cariche di cui al comma 1 sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci dei comuni associati.

2. I sindaci in caso di assenza, di impedimento temporaneo o per impossibilità a partecipare alle riunioni dell'assemblea possono delegare un assessore a rappresentarli.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto a essa sottoposto dal consiglio di amministrazione, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.

provate dall'assemblea dell'unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 10

Regolamenti

1. L'unione di comuni, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati.

Art. 11

Organi dell'unione

1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta.

Art. 12

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea dei sindaci al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al presidente o ai dirigenti dell'ente.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vicepresidente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province soppresse ai sensi

Art. 13

Giunta

1. La giunta è eletta e revocata dall'assemblea dei sindaci al suo interno ed è formata da quattro membri oltre al presidente. Lo statuto può stabilire un numero di componenti diverso per garantire una migliore rappresentanza dei comuni facenti parti dell'unione. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al presidente o ai dirigenti dell'ente.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

2. Il vice presidente è nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni associati.

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province ai sensi dell'articolo

dell'articolo 38, comma 5, lettera a), e con il personale assegnato o trasferito dalle altre province e dai comuni facenti parte dell'unione.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

5. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni può nominare un direttore generale scelto tra i dirigenti presenti negli elenchi del personale di cui al comma 5 dell'articolo 38 e tra i dirigenti del Comparto Regione-Enti Locali e i segretari comunali.

6. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

7. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione, assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

8. Le unioni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'unione.

3. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

4. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

5. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Le unioni di comuni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in ma-

teria di personale.

8. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel rideterminare la dotazione organica di cui al comma 1, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

Art.16

Associazioni di unioni

1. Le unioni di cui all'articolo 8 costituiscono associazioni di unioni di comuni, anche mediante la stipula di apposita convenzione, per l'esercizio coordinato delle funzioni di area vasta attribuite o delegate con legge regionale, comprese quelle già svolte dalle province.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le modalità di organizzazione e di gestione.

(soppresso)

3. La rappresentanza degli enti partecipanti all'associazione di cui al comma 1, è assicurata dalla Conferenza dei presidenti delle unioni di comuni, che svolge funzioni di indirizzo e controllo.

4. La Conferenza dei presidenti delle unioni elegge al suo interno il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'associazione.

5. Nelle ipotesi di recesso, l'unione recedente, fermo restando l'obbligo di costituirsi in associazione con altre unioni, resta comunque vincolata, per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dall'associa-

zione di unioni originaria.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale degli enti convenzionati, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'associazione a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 17

Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane, le funzioni fondamentali di cui alla normativa statale in materia, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni. Il limite demografico minimo, che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti. Tale limite demografico non si applica nelle unioni che comprendono uno o più comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ai compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici.

3. I comuni di cui al comma 1 non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

4. Trascorsi i termini di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di enti locali assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 46.

Art. 16

Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane, le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni, secondo quanto stabilito e nei termini previsti dalla normativa statale. Le unioni di comuni possono esercitare le funzioni fondamentali anche attraverso i sub-ambiti di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ai compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici.

3. I comuni di cui al comma 1 non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

4. Trascorsi i termini di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di enti locali assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 42.

5. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 42, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le

5. Ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 46, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

Art. 18

Funzioni delegate all'unione

1. Oltre alle funzioni di cui all'articolo 17, l'unione svolge le funzioni a essa delegate dai comuni che ne fanno parte, ivi compresa la funzione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo). Le unioni di cui all'articolo 8, comma 6 e le unioni che comprendono al loro interno comuni montani, svolgono, altresì, la funzione di valorizzazione delle zone montane.

2. Le seguenti attività possono essere svolte, previo accordo, dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

rispettive competenze, il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

Art. 17

Funzioni delegate all'unione

1. Le seguenti attività possono essere svolte, previo accordo, dalle unioni di comuni anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

Art. 19

Esercizio delle funzioni
da parte delle associazioni di unioni di comuni

1. Le seguenti funzioni di area vasta, per la loro rilevanza socio-economica, sono riconducibili all'ambito territoriale strategico e sono obbligatoriamente svolte, secondo la competenza territoriale, dalle associazioni di unioni di comuni:

- a) pianificazione territoriale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per quanto di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto e autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade extraurbane e regolamentazione della circolazione stradale a essa inerente;
- c) programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) gestione dell'edilizia scolastica;
- e) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

(soppresso)

2. Le associazioni di unioni di comuni di cui all'articolo 16, comma 1, svolgono altresì, le seguenti funzioni:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio;
- b) le funzioni non fondamentali già esercitate dalle province.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche da una singola unione qualora raggiunga i parametri dimensionali di cui all'articolo 7, comma 3. Le medesime funzioni non possono essere svolte dai singoli comuni.

4. Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalle province.

Art. 20

Finanziamenti
per l'esercizio associato di funzioni

1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, attraverso i trasferimenti delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua la misura percentuale dei trasferimenti da destinare alle unioni di comuni e loro associazioni, nonché alla città metropolitana di Cagliari, a valere sulle risorse del fondo unico.

3. I criteri per la ripartizione delle risorse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, avuto riguardo alle situazioni di maggiore svantaggio economico-sociale dei territori interessati e tenuto conto di indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi, verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte.

Art. 18

Finanziamenti
per l'esercizio associato di funzioni

1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle unioni di comuni, in modo prioritario, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente gestione di servizio e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Il finanziamento delle unioni di comuni è garantito attraverso i trasferimenti delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La Giunta regionale, con deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, determina la quota percentuale del fondo unico da destinare a trasferimenti a favore dei comuni e quella da destinare alle unioni dei comuni, alla città metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, alle province.

4. La ripartizione dei trasferimenti a favore delle unioni di comuni, della città metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, delle province, è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.

4 bis. Per la ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene conto del parametro di svantaggio economico sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 20, e degli indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi, verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte.

5. I comuni obbligati a far parte di un'unione di comuni e che non vi aderiscono nei termini previsti dall'articolo 7, beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni a valere sul fondo unico,

con una riduzione percentuale crescente in ragione d'anno e comunque non inferiore al 30 per cento.

6. La riduzione percentuale è determinata a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 21

Finanziamenti per spese di investimento in forma associata

1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

- a) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o infrastrutture esistenti;
- b) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata;
- c) le opere di interesse sovra comunale.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo a una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea e integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

Art. 19

Finanziamenti per spese di investimento in forma associata

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 è istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

- a) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o infrastrutture esistenti;
- b) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata;
- c) le opere di interesse sovracomunale.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

Capo III

Politiche per i territori svantaggiati

Art. 22

Indici di svantaggio socio-economico

1. Ai fini del presente capo è individuato un parametro unitario di disagio da definirsi in relazione ai seguenti elementi:

- a) svantaggio ambientale;
- b) reddito medio imponibile;
- c) spopolamento nell'ultimo ventennio desunto dai censimenti della popolazione;
- d) indice di vecchiaia della popolazione;
- e) occupati in agricoltura sulla popolazione totale;
- f) occupati in altre attività sulla popolazione totale;
- g) incidenza della superficie agricola;
- h) densità abitativa;
- i) prevalenza del territorio montano;
- l) indice di accesso ai servizi;
- m) svantaggio derivante dall'insularità;
- n) minore gettito per tributi locali.

2. La definizione del parametro unitario di disagio di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei dati elaborati dal servizio statistico regionale.

3. Sulla base del parametro unitario sopra indicato, la Giunta regionale definisce apposita graduatoria, da aggiornare con cadenza triennale, attraverso la ponderazione di uno o più criteri fra quelli di cui al comma 1.

Art. 23

Trasporti pubblici

1. La Regione, data la particolare rilevanza delle funzioni e dei compiti in materia di

Capo III

Politiche per i territori svantaggiati

Art. 20

Parametro di svantaggio socio-economico dell'unione di comuni

1. È individuato un parametro unitario di disagio ai fini della ripartizione di risorse fra le unioni di comuni, determinato in base ai seguenti indici:

- a) svantaggio ambientale;
- b) reddito medio imponibile;
- c) spopolamento nell'ultimo ventennio desunto dai censimenti della popolazione;
- d) indice di vecchiaia della popolazione;
- e) occupati in agricoltura sulla popolazione totale;
- f) occupati in altre attività sulla popolazione totale;
- g) incidenza della superficie agricola;
- h) densità abitativa;
- i) prevalenza del territorio montano;
- j) indice di accesso ai servizi;
- k) svantaggio derivante dall'insularità;
- l) minore gettito per tributi locali;
- m) percentuale di dispersione scolastica.

2. La definizione del parametro unitario di disagio di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei dati elaborati dal servizio statistico regionale.

3. Sulla base del parametro unitario sopra indicato, la Giunta regionale definisce apposita graduatoria, da aggiornare con cadenza triennale, attraverso la ponderazione di uno o più criteri fra quelli di cui al comma 1.

Art. 21

Trasporti pubblici

(soppresso)

trasporto pubblico locale, garantisce alle unioni di comuni l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale e a tal fine provvede all'adeguamento degli strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 21.

2. Le unioni di comuni incentivano la mobilità interna organizzando i servizi di trasporto in favore di tutti i comuni dell'unione. I servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento, come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

Art. 24

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni del territorio

1. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti e contributi.

Art. 25

Servizi di prossimità

1. Per servizi di prossimità, si intendono i servizi relativi a funzioni di interesse pubblico erogati da soggetti pubblici privati che risultino essenziali per la buona qualità della vita delle comunità locali, tra i quali, in particolare, si comprendono, i servizi alla persona, il servizio farmaceutico, postale, bancario, distribuzione

Art. 22

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni del territorio

1. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti e contributi.

Art. 23

Servizi di prossimità

1. Per servizi di prossimità si intendono i servizi relativi a funzioni di interesse pubblico erogati da soggetti pubblici e privati che risultino essenziali per la buona qualità della vita delle comunità locali, tra i quali, in particolare, si comprendono: i servizi alla persona, i servizi farmaceutico, postale, bancario, la distribuzione

degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale.

2. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all'attivazione o implementazione di servizi di prossimità di cui al comma 1, tenuto conto degli indici di cui all'articolo 22.

Titolo III

Città metropolitana di Cagliari
e norme transitorie in materia di province

Capo I

Norme per l'istituzione
della città metropolitana di Cagliari

Art. 26

Istituzione della città metropolitana di Cagliari

1. È istituita la città metropolitana di Cagliari, secondo il modello dell'area metropolitana ristretta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:

- a) i comuni contermini alla città di Cagliari;
- b) i comuni facenti parte del "Forum permanente dei sindaci dell'area vasta di Cagliari", costituito con Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2005, se non compresi nella precedente lettera a);
- c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Cagliari rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteri-

degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale.

2. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all'attivazione o implementazione di servizi di prossimità, tenuto conto degli indici di svantaggio socio-economico cui all'articolo 20.

Titolo III

Città metropolitana di Cagliari
e norme transitorie in materia di province

Capo I

Norme per l'istituzione
della città metropolitana di Cagliari

Art. 24

Istituzione della città metropolitana di Cagliari

1. È istituita la città metropolitana di Cagliari con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo S. Pietro, Sinnai, Villa S. Pietro e Uta.

stiche territoriali, secondo i dati Istat che misurano la mobilità e le matrici di origine e destinazione.

3. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana dell'area vasta di Cagliari.

Art. 27

Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari

1. Entro venti giorni dalla data di approvazione della delibera di cui all'articolo 26, comma 3, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla medesima, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 non è ammessa qualora il distacco di un comune interrompa la continuità territoriale nell'ambito della città metropolitana.

3. Le deliberazioni dei consigli comunali sono trasmesse all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 28

Avvio della città metropolitana di Cagliari

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con deliberazione l'elenco definitivo dei comuni che costituiscono la città metropolitana di Cagliari. In assenza della deliberazione della Giunta regionale, la città metropolitana è costituita dai comuni compresi nell'elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 3, esclusi i comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il distacco dalla medesima ai sensi dell'articolo 27.

Art. 25

Distacco dalla città metropolitana

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari, di cui all'articolo 24, comma 2, possono esercitare l'iniziativa per il distacco con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Entro quindici giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, approva l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari.

Art. 26

Successione della città metropolitana alla provincia

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui all'articolo 25, comma 2 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le maggioranze di cui all'articolo 31, comma 3, e si insedia il consiglio metropolitano costituito ai sensi dell'articolo 30.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Pro-

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali approvano l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e si insedia l'assemblea metropolitana, costituita ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari con riguardo all'area territoriale ristretta di propria competenza e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni di cui all'articolo 34.

4. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni a essa attribuite, come previsto dall'articolo 35.

5. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative a essa trasferite.

Art. 29

Statuto della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.

vincia di Cagliari, con riguardo al proprio territorio, e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana.

3. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, come previsto dall'articolo 33.

4. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate.

Art. 27

Statuto della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

Art. 30

Organi della città metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, l'assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione.

Art. 31

Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede l'assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione all'assemblea metropoli-

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare funzioni alla città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

Art. 28

Organi della città metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Art. 29

Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari.

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana. Il

tana. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

4. Il sindaco metropolitano può, altresì, assegnare deleghe a componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

5. L'incarico di sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito.

Art. 32

Assemblea metropolitana

1. L'assemblea metropolitana è l'organo di indirizzo e controllo ed è composto dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta dei componenti dell'assemblea metropolitana con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. Approva le modifiche statutarie, i regolamenti, i piani e i programmi e i bilanci dell'ente; approva ogni altro atto a essa sottoposto dal sindaco metropolitano e dal consiglio di amministrazione; esercita le altre funzioni attribuitele dallo statuto.

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea metropolitana.

3. L'assemblea metropolitana dura in carica cinque anni.

4. L'incarico di componente dell'assemblea metropolitana è esercitato a titolo gratuito.

vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

4. Il sindaco metropolitano può inoltre assegnare deleghe a componenti del consiglio metropolitano, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano alla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

Art. 30

Consiglio metropolitano

1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo; propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge regionale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni o sia stato ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa. A tal fine il comune capoluogo propone l'articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La proposta del consiglio comunale è sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, secondo le procedure disciplinate dallo statuto comunale, in quanto compatibili, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la Regione abbia provveduto, con propria legge, all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).

5. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

7. Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropoli-

tana e l'indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 39. I riferimenti ai commi 33 e 34 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 39 della presente legge.

8. In sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

Art. 33

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea metropolitana al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il sindaco metropolitano ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al sindaco metropolitano o ai dirigenti dell'ente.

3. L'incarico di componente del consiglio di amministrazione è esercitato a titolo gratuito.

Art. 34

Funzioni della città metropolitana

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali della provincia di Cagliari, quelle proprie stabilite

Art. 31

Conferenza metropolitana

1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato.

2. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 3.

3. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 32

Funzioni della città metropolitana

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle at-

dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;
- b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
- c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;
- h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

tribuite alle unioni di comuni dalla presente legge e quelle eventualmente attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;
- b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
- c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;
- h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
- i) d'intesa con i comuni interessati può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- j) assicura la soluzione delle controversie di carattere patrimoniale o finanziario in atto

con i comuni che in passato facevano parte del Comune di Cagliari.

Art. 35

Successione e subentro

1. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 28, comma 1, il commissario della provincia di Cagliari trasmette all'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica:

- a) l'elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
- c) la situazione di bilancio aggiornata;
- d) l'elenco dei procedimenti in corso;
- e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 28, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si assegnano alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:

- a) i beni mobili e immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite alla città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;
- c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata,

Art. 33

Successione e subentro

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 25, comma 2, il commissario della Provincia di Cagliari trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:

- a) l'elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
- c) la situazione di bilancio aggiornata;
- d) l'elenco dei procedimenti in corso;
- e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 25, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si assegnano alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:

- a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana ed i beni mobili;
- b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;
- c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata,

secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, successivamente al decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenenti alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.

5. All'atto dell'attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolitana, le province interessate, sopprimono i corrispondenti posti in organico.

6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

7. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.

8. La città metropolitana esercita le funzioni a essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, dopo il decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenente alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.

5. All'atto dell'attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolitana, le province interessate, sopprimono i corrispondenti posti in organico.

6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

7. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.

8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

Art. 33 bis

Municipalità di Pirri

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione diretta dei cittadini nel territorio del Comune di Cagliari si mantiene la Municipalità di Pirri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali).

2. Lo statuto del Comune di Cagliari disciplina l'organizzazione e le funzioni attribuite alla Municipalità di Pirri

Capo II

Riordino, organi e funzioni delle province

Art. 36

Riordino circoscrizioni provinciali

1. Le province della Regione sono disciplinate dalla presente legge.

2. Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

3. Le circoscrizioni territoriali delle province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 9 aprile 1999.

4. Nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i comuni di Bosa, Flussio, Genoni, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura e Montresta sono aggregati alla provincia di Oristano e i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo sono aggregati alla provincia del Sud Sardegna.

5. La circoscrizione territoriale della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della provincia di Cagliari, a eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari e fatte salve le scelte di aggregazione di

Capo II

Riordino, organi e funzioni delle province

Art. 34

Riordino delle circoscrizioni provinciali

1. In via transitoria le province della Regione sono disciplinate dalla presente legge.

2. Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, quale circoscrizione territoriale risultante dai comuni della Provincia di Cagliari non facenti parte della città metropolitana, così come disciplinata dall'articolo 24 e seguenti.

3. Le circoscrizioni territoriali delle province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999.

4. Nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta sono aggregati alla Provincia di Oristano ed i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna; i Comuni di Budoni e San Teodoro sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia.

5. La circoscrizione territoriale della

cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 37.

6. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province secondo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5. Lo schema è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37

Aggregazione ad altra provincia

1. I comuni che in base allo schema di cui al comma 6 dell'articolo 36, mutano provincia di appartenenza rispetto all'assetto già previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) come da ultimo modificato dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali), entro venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del medesimo schema possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio.

Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari.

6. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province secondo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5. Lo schema è pubblicato nel BURAS.

7. Gli statuti delle province la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevedono la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Il livello provinciale e della città metropolitana non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica degli uffici della Regione. Gli ambiti territoriali strategici sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 35

Aggregazione ad altra provincia

1. I comuni facenti parte delle circoscrizioni provinciali, come determinate dall'articolo 34, possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio.

2. Con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere esercitata l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, anche dai comuni non confinanti con la provincia prescelta, purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 1.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere esercitata l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, anche dai comuni non confinanti con la provincia prescelta, purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 1.

3. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica, nei successivi venti giorni, predispose il disegno di legge con lo schema definitivo delle circoscrizioni delle province e lo trasmette al Consiglio regionale, che lo approva entro i successivi sessanta giorni.

4. Trascorso il termine di cui ai commi 1 e 2, qualora nessun comune abbia esercitato l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, si intende confermata per ciascuno di essi l'adesione alla provincia di appartenenza, secondo la delimitazione riportata nello schema di assetto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 36, comma 6.

3. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nei successivi venti giorni, predispose il disegno di legge con lo schema delle circoscrizioni delle province e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.

Art. 38

Norme sulle province soppresse

1. La Giunta regionale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, stabilisce gli indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo al trasferimento dei beni, del personale e dei procedimenti in corso. Gli atti di straordinaria amministrazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

(soppresso)

2. I commissari straordinari delle province soppresse nei venti giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, aggiornano e trasmettono all'Assessore competente in materia di enti locali, per ciascun ente amministrato:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e

- immobili e la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) la situazione di bilancio;
 - c) l'elenco dei procedimenti in corso;
 - d) l'elenco di tutto il personale distinto per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne il profilo professionale e la posizione giuridica;
 - e) l'elenco degli organismi partecipati.

3. La Regione, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica, assegna i beni mobili e immobili delle province soppresse alle unioni di comuni nel cui territorio sono ubicati i beni da trasferire.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le unioni, tra quelle destinatarie dei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, cui è affidata la conclusione dei procedimenti in corso di cui al comma 2, lettera c).

5. Con lo stesso decreto di cui al comma 3, si assegna il personale in ruolo, alle seguenti sedi di destinazione:

- a) prioritariamente alle unioni di comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;
- b) in subordine ai comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;
- c) in ulteriore subordine ai restanti comuni della Sardegna.

6. L'assegnazione del personale di cui al comma 5 è disposta in base al fabbisogno degli enti di destinazione nel rispetto della graduatoria elaborata secondo criteri di preferenza quali la residenza, dimora del nucleo familiare, altre esigenze personali rilevanti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che non trova collocazione ai sensi della presente disposizione è assegnato d'ufficio.

7. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasfe-

rimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

8. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono trasferite dalla Regione agli enti destinatari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

9. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 5, si assegna il personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.

10. Entro i termini di cui al comma 1, sono avviate le procedure di dismissione delle partecipazioni delle Province soppresse negli organismi societari e di diritto pubblico.

11. I commissari straordinari, nei venti giorni successivi all'emanazione del decreto presidenziale di cui ai commi 3 e seguenti, adottano gli atti conseguenti alla sua attuazione e cessano in ogni caso dalla carica il trentesimo giorno successivo al medesimo decreto. Fino a tale data, i commissari straordinari garantiscono il proseguimento dell'esercizio di tutte le funzioni e dell'erogazione dei servizi di competenza.

12. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale.

13. In fase di prima applicazione della presente legge, le strade provinciali e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, non rientrano nelle fattispecie di assegnazione di cui al comma 3 e rimangono di competenza delle province di cui all'articolo 36, comma 2, nonché della città metropolitana, limitatamente al suo territorio.

Art. 39

Funzioni

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

(soppresso)

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva la legge di riordino delle funzioni non fondamentali svolte dalle autonomie locali e stabilisce i criteri per l'assegnazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle stesse funzioni.

Art. 40

Organi della provincia

1. Sono organi della provincia il presidente della provincia e il consiglio provinciale.

Art. 41

Presidente

1. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Indice le elezioni del consiglio provinciale e del presidente.

2. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

3. Il presidente dura in carica quattro anni.

4. Sono eleggibili, a presidente della provincia, i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso

Art. 36

Organi della provincia

1. Sono organi della provincia il presidente della provincia e il consiglio provinciale.

Art. 37

Presidente

1. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Indice le elezioni del consiglio provinciale e del presidente.

2. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

3. Il presidente dura in carica quattro anni.

4. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso

di cessazione dalla carica di sindaco.

5. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente scelto fra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

6. Il presidente può, altresì, assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

7. Per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64, della legge n. 56 del 2014.

8. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 43.

9. L'incarico di presidente della provincia è esercitato a titolo gratuito.

Art. 42

Consiglio provinciale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva lo statuto e i bilanci dell'ente con i voti che rappresentano la maggioranza dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. Il consiglio approva i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto a esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

3. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale.

4. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti e dura in carica due anni.

di cessazione dalla carica di sindaco.

5. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente scelto fra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

6. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee di cui all'articolo 34, comma 7.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 10, per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 39.

Art. 38

Consiglio provinciale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva lo statuto e i bilanci dell'ente con i voti che rappresentano la maggioranza dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. Il consiglio approva i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

3. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale.

4. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da

5. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali uscenti. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

6. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 78, della legge n. 56 del 2014.

7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 43. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

8. Ciascun elettore esprime un solo voto, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 43, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 43.

9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello di scadenza del mandato degli organi provinciali. Entro lo stesso termine sono indette le elezioni del presidente e del consiglio provinciale di Nuoro e Sud Sardegna.

10. L'incarico di consigliere provinciale è esercitato a titolo gratuito.

300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

4 bis. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

5. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

6. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 39. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

8. Ciascun elettore esprime un solo voto, che è ponderato ai sensi dell'articolo 39, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39.

9. Le zone omogenee, ove istituite, costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali; a ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona medesima. Per

l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto; ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui all'articolo 39. Tutte le operazioni elettorali sono svolte dall'unico ufficio elettorale. In sede di prima applicazione si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse.

10. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

Art. 43

Voto ponderato

1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 15.000.

2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province è determinato secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia,
- b) per ciascuna delle suddette fasce demogra-

Art. 39

Voto ponderato

1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia e della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana è determinato secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui so-

- fiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
 - d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa, da tale riduzione, la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra di 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
 - e) si determina, infine, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.
- no ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia;
- b) per ciascuna delle fasce demografiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera provincia;
 - c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.

Art. 40

Funzioni

1. Le province, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, le province continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle leggi regionali vigenti secondo modalità dalle stesse previste; le stesse funzioni sono esercitate dalla città metropolitana di Cagliari nel proprio territorio.

Art. 40 bis

Amministratori straordinari

1. Gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale n. 7 del 2015, decadono con l'elezione del presidente della provincia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori straordinari delle Province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano decadono. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, è nominato un unico amministratore straordinario che ne assume le funzioni e che decade con la elezione del presidente della Provincia del Sud Sardegna.

3. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, il sindaco della città metropolitana di Cagliari assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'articolo 29, comma 5; alla stessa data decade il commissario straordinario della Provincia di Cagliari.

Art. 40 ter

Disciplina transitoria delle partecipazioni provinciali di enti a rilevanza regionale e polo culturale nuorese

1. La Regione, senza maggiori oneri, subentra alle province nelle quote di partecipazione delle istituzioni, delle fondazioni e dei consorzi di funzioni che operano a servizio dell'intero territorio provinciale; con successiva legge regionale si provvede al riordino dei predetti organismi al fine di inserire quelli che svolgono funzioni di rilievo regionale nell'orga-

nizzazione del sistema Regione di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro si applica la disciplina seguente:

- a) in applicazione dell'articolo 49, senza nuovi o maggiori oneri e in attesa della ridefinizione degli ambiti territoriali di cui alla presente legge, la Regione, alla data di effettivo trasferimento dei beni, del personale e delle risorse di cui alla lettera b), subentra agli enti consorziati nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta", che conserva le finalità determinate nei propri atti istitutivi;
- b) le risorse, il personale, i beni mobili e immobili conferiti dagli enti consorziati, nonché i termini di decorrenza dell'effettivo subentro della Regione, sono individuati ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2.

3. Alla Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale si applica la seguente disciplina:

- a) la Regione, alla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Provincia di Nuoro in qualità di Fondatore promotore della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale e di ente consorziato del Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna centrale;
- b) i beni mobili e immobili, il denaro o altre utilità conferiti dalla Provincia di Nuoro alla Fondazione e costituenti il fondo di dotazione, il contributo annuale per il fondo di gestione versato dalla Provincia medesima alla Fondazione, e ogni altro conferimento provinciale stabilito dallo statuto e dagli atti costitutivi della Fondazione, i beni mobili e immobili, il denaro o altre utilità conferiti dalla Provincia al Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna centrale, nonché i termini di decorrenza

dell'effettivo subentro della Regione, sono individuati ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2;

- c) la Giunta regionale, mediante accordi con il Comune di Nuoro, provvede alle modifiche dell'atto costitutivo della Fondazione conseguenti al subentro di cui al presente articolo.

4. All'Istituzione MAN di Nuoro si applica la seguente disciplina:

- a) in attesa di una complessiva disciplina del settore la Regione, senza nuovi o maggiori oneri, alla data di effettivo trasferimento dei beni, del personale e delle risorse di cui alla lettera b), subentra alla Provincia di Nuoro nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituzione, organismo strumentale della Provincia, denominata "MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro" che conserva le finalità determinate nei propri atti istitutivi;
- b) le risorse, il personale, i beni mobili e immobili conferiti dalla Provincia di Nuoro all'istituzione ai sensi degli atti costitutivi e del regolamento di funzionamento e organizzazione, nonché i termini di decorrenza dell'effettivo subentro della Regione, sono individuati ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2.

Art. 44

Società in house delle province soppresse

1. Le società in house delle province soppresse sono poste in liquidazione entro il termine di cui all'articolo 38, comma 2; a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tali società non ricevono affidamenti diretti di servizi, né rinnovano gli affidamenti di cui sono titolari.

(soppresso)

2. La Regione promuove la ricollocazione del personale delle società di cui al comma 1, presso le società in house del sistema degli enti locali, secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Per la ricollocazione del personale delle società di cui al comma 1, le gestioni

commissariali delle province soppresse e le società in house o, comunque, controllate del sistema degli enti locali, entro il termine di cui all'articolo 38, comma 2, possono concludere accordi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzati al trasferimento dei dipendenti, presso le medesime società in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 563, 564, 565, 566, 567, 567 bis 568, 568 bis, 568 ter e 569, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

4. Il trasferimento del personale non può avvenire tra le società di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni.

Titolo IV

Norme in materia di controlli. istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Capo I

Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Art. 45

Abolizione controllo eventuale

1. È abolito il controllo eventuale di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

Art. 46

Potere sostitutivo

1. Nel rispetto dei principi di autonomia e di leale collaborazione, promossi dalla presente legge, nonché a salvaguardia degli interessi unitari della Regione, in caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori ai sensi della presente legge, l'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente medesimo un termine per l'a-

Titolo IV

Norme in materia di controlli. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Capo I

Controlli sulle autonomie locali. Istituzione e fusione di comuni e disposizioni varie

Art. 41

Abolizione controllo eventuale

1. È abolito il controllo eventuale di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

Art. 42

Potere sostitutivo

1. Nel rispetto dei principi di autonomia e di leale collaborazione promossi dalla presente legge, nonché a salvaguardia degli interessi unitari della Regione, in caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori, l'Assessore competente in materia di enti locali, avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente medesimo un termine per l'adempimento non inferiore a quin-

dempimento non inferiore a quindici giorni. Per gravi e motivate ragioni di urgenza può essere previsto un termine inferiore.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, individuato tra i funzionari e i dirigenti in servizio del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale fornisce l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente, nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario, conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia stato nominato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

5. La procedura prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione, per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti locali. La procedura è posta in capo all'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica.

6. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune soggetto a commissariamento, avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore a una mensilità.

7. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali, per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo.

dici giorni. Per gravi e motivate ragioni di urgenza può essere previsto un termine inferiore.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Assessore competente in materia di enti locali adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, individuato tra i funzionari e i dirigenti in servizio del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia stato nominato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

5. La procedura prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti locali. La procedura è posta in capo all'Assessore competente in materia di enti locali.

6. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune soggetto a commissariamento, avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore ad una mensilità.

7. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Art. 47

Composizione dei consigli comunali
e delle giunte comunali

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

3. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1, il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 48

Organo di revisione economico-finanziario

Art. 43

Composizione dei consigli comunali
e delle giunte comunali

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

3. Nei comuni della Sardegna non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

4. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 44

Organo di revisione economico-finanziario

1. Nei comuni con popolazione pari o

1. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno individuato tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, con funzioni di presidente, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore, individuato tra le categorie di cui al comma 1.

3. Le funzioni dell'organo di revisione delle unioni di comuni sono svolte da un unico revisore.

4. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

5. L'attività di revisione economico-finanziaria può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti da un unico revisore;
- b) per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori.

6. I revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica sono stabiliti i criteri per l'inseri-

superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Le funzioni dell'organo di revisione delle unioni di comuni sono svolte da un unico revisore.

4. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

5. L'attività di revisione economico-finanziaria può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti da un unico revisore;
- b) per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori.

6. I revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, il soggetto abilitato all'estrazione, nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. L'estrazione è pubblica ed è effettuata sulla base di una rosa di 3 nomi per il revisore unico e di 9 nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato

mento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, il soggetto abilitato all'estrazione, nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Art. 49

Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione nell'albo pretorio on line dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione con le modalità di cui al comma 1.

3. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari, anche in via telematica, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 50

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 recante "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni" è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni)

1. Salvo i casi di fusione o incorporazione di comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conse-

l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

8. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; gli enti locali, qualora il revisore od il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con delibera dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

Art. 45

Pubblicazione di deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione nell'albo pretorio on line dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione con le modalità di cui al comma 1.

3. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari, anche in via telematica, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 46

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni)

1. Salvo i casi di fusione o incorporazione di comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale li-

guenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.".

Art. 51

Fusioni di comuni

1. Per le fusioni di comuni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di favorire la fusione dei comuni, la Regione eroga contributi aggiuntivi a quelli statali, per dieci anni consecutivi decorrenti dalla fusione stessa, commisurati alla quota dei trasferimenti del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

Art. 52

Personale delle cessate comunità montane

1. Al personale delle soppresse comunità montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha trovato collocazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5, 6, 7 e 8.

Art. 53

Consorzi

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti; l'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale.

mite.

2. L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.".

Art. 47

Fusioni di comuni

1. Per le fusioni di comuni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di favorire la fusione dei comuni, la Regione eroga contributi aggiuntivi a quelli statali, per dieci anni consecutivi decorrenti dalla fusione stessa, commisurati alla quota dei trasferimenti del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

Art. 48

Personale delle cessate comunità montane

1. Il personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha trovato collocazione è assegnato alle unioni di comuni.

2. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

Art. 49

Consorzi

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale.

2. Qualora il territorio del consorzio disciolto ricada in quello di più unioni di comuni o comunque in caso di contestazioni, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica promuove l'accordo fra gli enti interessati e, in mancanza, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla assegnazione di rapporti beni e personale con proprio decreto.

Titolo V

Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regione-enti locali e norme a favore delle vittime di attentati

Capo I

Consiglio delle autonomie locali e Conferenza permanente Regione-enti locali e norme a favore delle vittime di attentati

Art. 49 bis

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 (Consiglio delle autonomie locali)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 è così sostituito:

"1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

- a) i sindaci dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Carbonia, Iglesias, Alghero;
- b) il presidente di ciascuna unione dei comuni costituita;
- c) due sindaci di comuni della città metropolitana di Cagliari eletti dalla conferenza metropolitana;
- d) un secondo rappresentante per ciascuna unione di comuni con più di 40.000 abitanti eletto dall'assemblea dell'unione medesima;
- e) alternativamente il sindaco del Comune di La Maddalena o quello del Comune di Carloforte."

Art. 49 ter

Consiglio delle autonomie locali (Nomine)

1. I poteri di nomina e designazione attualmente previsti in capo al Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sono attribuiti al Consiglio regionale.

2. Conseguentemente alle disposizioni di leggi regionali che attribuiscono poteri di nomina e designazione al Consiglio delle autonomie locali della Sardegna riportate nell'allegata Tabella A sono apportate le modifiche indicate per ciascuna di esse nella terza colonna della medesima Tabella.

3. I soggetti già nominati o designati dal Consiglio delle autonomie locali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi dalle disposizioni regionali che ne disciplinano la durata del mandato.

Art. 49 quater

Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 1998
(Indennizzi)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis (Indennizzi per gli eventi verificatisi dall'anno 2012)

1. Per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2012 si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento;

b) l'istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente;

c) l'Amministrazione regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente stanziata a tale scopo e ferma restando la sussistenza di tutti

gli altri requisiti previsti dalla presente legge, può concedere, dal momento dell'accertamento del danno da parte dall'Amministrazione, il pagamento dell'intero ammontare dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2015, nei limiti delle disponibilità allo stesso scopo destinate e sussistenti nel bilancio della Regione (UPB S01.03.009).

Art. 49 quinquies

Polizia locale

1. Nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di polizia locale urbana e rurale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) dello Statuto speciale per la Sardegna, in applicazione del principio di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), e nel rispetto del principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), al fine di far fronte alle esigenze di carattere stagionale, i comuni della Sardegna sono autorizzati ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per periodi non superiori a otto mesi nell'anno solare.

Art. 50

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 (Conferenza permanente Regioni-enti locali)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

- "3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Conferenza è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide se partecipano almeno tre dei componenti in rappresentanza degli enti locali.";
- d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. La Conferenza può istituire gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all'attività della Conferenza stessa.".

2. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis (Compiti)

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse locale, la Conferenza permanente Regione-enti locali:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 13;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 14;
- c) promuove il coordinamento della programmazione regionale e locale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza locale;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione e gli enti locali;
- e) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- f) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi della Regione, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- g) approva gli schemi di convenzione tipo per

l'utilizzo da parte della Regione e degli enti locali;

h) approva gli schemi tipo di statuti, regolamenti degli enti locali.

2. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse locale che il Presidente della Regione ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

3. La Conferenza valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata."

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la composizione della Conferenza Regione-enti locali è rideterminata secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera a) del presente articolo.

4. Dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:

"Art. 12 ter (Affiancamento tecnico-istituzionale al sistema delle autonomie locali)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, in virtù del riconoscimento di Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quale amministrazione pubblica di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), la Regione stipula appositi accordi e convenzioni.

2. La Regione stipula accordi e convenzioni con ANCI per sviluppare adeguate forme di relazione e informazione, al fine di realizzare il confronto delle esperienze delle amministrazioni, il supporto di studi, l'approfondimento di problemi tecnici, finanziari, organizzativi, giuridici di interesse degli enti locali della Sardegna."

Titolo VI

Conferimento di funzioni
e compiti agli enti locali

Capo I

Funzioni delle unioni di comuni.
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

Art. 51

Attribuzione di funzioni alle unioni di comuni

1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alle unioni di comuni di funzioni già conferite alle province nei settori: risorse idriche, agricoltura, industria, energia, fiere e commercio, beni culturali, spettacolo e attività culturali, sport, cultura e lingua sarda, istruzione, viabilità, turismo.

2. I comuni e le unioni di comuni, al fine di valorizzare l'esercizio associato di funzioni, possono avvalersi della collaborazione delle autonomie funzionali attraverso la stipula di appositi accordi.

Art. 52

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale
n. 9 del 2006 (Risorse idriche)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 53

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale
n. 9 del 2006 (Agricoltura)

1. Nell'articolo 35 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita: "Agricoltura -

- conferimenti agli enti locali";
- b) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono abrogate;
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:
 - a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
 - b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
 - c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
 - d) interventi per l'educazione alimentare."

Art. 54

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 (Industria)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 55

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia)

1. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 1 le parole "Le province" sono sostituite dalle parole "Le unioni di comuni";
 - b) le lettere a), c), d), e), f) del comma 3 sono abrogate;
 - c) dopo la lettera f) del comma 3 è inserita la seguente:
"f bis) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla realizzazione di linee elettriche con tensione superiore a 150 kilovolt";
 - d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

- a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
- b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
- c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
- d) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
- e) provvedimenti che interessano una sola unione di comuni relativi a:
 - 1) gruppi elettrogeni;
 - 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
 - 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
 - 5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.".

Art. 56

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2006 (Fiere e commercio)

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 57

Modifiche all'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 (Beni culturali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 58

Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 (Spettacolo e attività culturali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 59

Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006 (Sport)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006 la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni".

Art. 60

Modifiche all'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006 (Cultura e lingua sarda)

1. Nel comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "province" è sostituita dalle parole "unioni di comuni";
- b) nella lettera c) sono soppresse le parole "programmazione e".

Art. 61

Modifiche all'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione)

1. Nell'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere b) ed e) del comma 1 sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili";

- mente abili o in situazioni di svantaggio;
- b) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate).";
- c) la lettera c) del comma 3 è abrogata;
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i compiti e funzioni amministrative relativi all'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 62

Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 9 del 2006 (Viabilità)

(soppresso)

Art. 63

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

- a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- b) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regio-

nale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
c) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite alle province dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).".

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.
(Funzioni della Regione)

Art. 64

Attribuzioni di funzioni di programmazione
alla Regione

1. Il presente capo disciplina l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle province nei settori: cultura e lingua sarda, artigianato, industria, fiere e commercio, formazione professionale, miniere e risorse geotermiche, trasporti.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunto il seguente:

"3. bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione, può delegare ai comuni in forma singola o associata, l'esercizio di proprie funzioni o specifiche attività al fine di garantire la piena attuazione del principio di sussidiarietà verticale. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta apposita deliberazione riguardante gli indirizzi, i criteri e le linee guida di attuazione.".

3. La Regione, al fine di garantire l'esercizio efficace delle funzioni ad essa attribuite, può stipulare appositi accordi con le autonomie funzionali anche al fine di una piena valorizzazione delle stesse.

Art. 65

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2006 (Artigianato)

1. Dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"d bis) formazione per gli imprenditori artigiani."

Art. 66

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2006 (Industria)

1 Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese."

Art. 67

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 2006 (Fiere e commercio)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"i bis) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero."

Art. 68

Modifiche all'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006 (Formazione professionale)

1. Nell'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifi-

che:

- a) nella lettera d) le parole "che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale" sono soppresse;
- b) nella lettera f) le parole "in accordo con le province," sono soppresse.

Art. 69

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 2006 (Miniere e risorse geotermiche)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:
"e bis) controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori."

Art. 70

Modifiche all'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 2006 (Trasporti)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"g bis) le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g)."

Art. 71

Trasferimento di funzioni, beni e personale

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a

tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce i termini di decorrenza per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite dalla Regione agli enti subentranti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale.

5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle sedi delle province soppresse e al personale che opera nelle stesse per le funzioni che permangono in capo alle province fino alla loro definitiva soppressione.

Titolo V

Norme finali e abrogazioni

Capo I

Norme finali e abrogazioni

Art. 54

Organi elettivi provinciali in scadenza nel 2015

1. A decorrere dal 15 giugno 2015 il presidente della provincia in carica, ovvero il commissario, qualora la provincia sia commissariata, assume le funzioni del consiglio provinciale e della giunta provinciale, nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali di cui all'articolo 163, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per gli atti urgenti e indifferibili. Il presidente, ovvero il commissario, cessa dalla carica con l'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dell'articolo 41 e seguenti.

Titolo VII

Norme finali e attuative

Capo I

Norme finali e attuative

(soppresso)

Art 71 bis

Effettivo accesso dei cittadini
alle cariche elettive

1 Gli enti locali dispongono le misure di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base di un regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna su iniziativa della Giunta regionale; il Consiglio regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali analogamente a quanto previsto per i progetti di legge regionale dalla legge regionale n. 1 del 2005.

2. In sede di prima applicazione, il regolamento disciplina il periodo successivo alla data di approvazione della presente legge

3. Il regolamento prescrive le modalità con le quali le cariche elettive e rappresentative sono svolte, secondo il principio generale della

gratuità delle stesse, senza oneri effettivi per coloro che le ricoprono, e nel quadro delle riduzioni equivalenti di spesa di cui all'articolo 1, comma 6.

4 Il regolamento e tutti i conseguenti provvedimenti di esecuzione assicurano la concreta possibilità di svolgimento della carica elettiva dei cittadini eletti o nominati, secondo la previsione costituzionale, in condizione di eguaglianza e di esercizio dell'ufficio con disciplina e onore.

Art. 55

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 56

Monitoraggio sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno, al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima, con particolare riferimento:

- a) alla gestione associata delle funzioni di cui al capo II del titolo II;
- b) all'istituzione della città metropolitana di Cagliari e al riordino delle circoscrizioni provinciali;
- c) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore dei comuni e delle unioni di comuni, disposti dalla Regione per la gestione delle funzioni loro conferite;
- d) al personale trasferito e ai procedimenti di trasferimento in corso ai sensi della presente legge;
- e) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 46;
- f) alle iniziative legislative adottate o da adot-

Art. 72

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della legge n. 56 del 2014.

Art. 73

Monitoraggio sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:

- a) alla gestione associata delle funzioni di cui al capo II del titolo II;
- b) all'istituzione della città metropolitana di Cagliari e al riordino delle circoscrizioni provinciali;
- c) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore dei comuni e delle unioni di comuni disposti dalla Regione per la gestione delle funzioni loro conferite;
- d) al personale trasferito e ai procedimenti di trasferimento in corso ai sensi della presente legge;
- e) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 46;
- f) alle iniziative legislative adottate o da adot-

tare ai sensi della presente legge.

2. La Giunta regionale, in esito alla relazione di cui al comma 1, con apposita deliberazione, approvata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, adotta le azioni conseguenti.

Art. 57

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 3, gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
- b) la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali);
- c) la legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 - Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali);
- d) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche);
- e) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (Riduzione dei controlli sugli atti degli Enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
- f) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria 1999);
- g) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione));
- h) la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni);

tare ai sensi della presente legge.

2. La Giunta regionale, in esito alla relazione di cui al comma 1, con apposita deliberazione, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, adotta le azioni conseguenti.

Art. 74

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera b) del comma 1, dell'articolo 2, la lettera b) del comma 1, dell'articolo 3, le parole "le province" al comma 1 dell'articolo 4, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
- b) la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali);
- c) la legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
- d) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche);
- e) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (Riduzione dei controlli sugli atti degli Enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali));
- f) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999);
- g) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione));
- h) la legge regionale n. 12 del 2005;
- i) l'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi de-

- i) la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane));
- i) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- k) l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale);
- l) l'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
- m) il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007);
- n) il comma 32 dell'articolo 1 e il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008);
- o) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali);
- p) la legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni));
- q) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1 e i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie);
- r) il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012);
- s) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4);
- t) il comma 30 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge finanziaria 2014);
- gli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane));
- j) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- k) nella legge regionale n. 9 del 2006:
 - 1) gli articoli 5 e 6;
 - 2) l'articolo 9
 - 3) il comma 1 dell'articolo 15;
 - 4) il comma 18 dell'articolo 18;
 - 5) i commi 1 e 3 dell'articolo 19;
 - 6) il comma 1 dell'articolo 24;
 - 7) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 27;
 - 8) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68;
 - 9) l'articolo 75;
- l) nella legge regionale n. 2 del 2007:
 - 1) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, in fine, le parole da "è ripartito per" fino alla fine del periodo;
 - 2) il comma 13 dell'articolo 12;
- m) il comma 32 dell'articolo 1 e il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
- n) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali);
- o) la legge regionale n. 18 del 2011;
- p) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1 e i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie);
- q) il comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012);
- r) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4);
- s) il comma 30 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014).

ziaria 2014).

Art. 58

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 sono soppresse le parole "le province" e le parole "e le Comunità montane";
- b) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole "delle Province, delle Comunità montane e";
- c) nel secondo periodo della lettera d) del comma 2 sono soppresse le parole "in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale".

(soppresso)

Art. 59

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 60

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 75

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art.76

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

Tabella A - Articolo 49 ter**Modifiche delle disposizioni contenute nelle leggi regionali che attribuiscono poteri di nomina e designazione al Consiglio delle autonomie locali**

Riferimento della disposizione modificata	Titolo della legge regionale che contiene la disposizione modificata	Modifica
Comma 3, art. 6, L.R. n. 24 del 1999.	Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione	"3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all'atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale."
Lett. d), comma 2, art. 23, L.R. n. 23 del 2005	Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).	"d) cinque rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Assessorato competente, non pervenga l'elenco dei cinque rappresentanti, la conferenza è validamente costituita e funzionante con i componenti di cui alle lettere a), b) e c). Rimane impregiudicata la possibilità che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria sia successivamente integrata a seguito della comunicazione all'Assessorato competente dei cinque rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato."
Lett. f), comma 1, art. 45, L.R. n. 23 del 2005	Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).	"f) due componenti, in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale."
Lett. c), comma 2, art. 7, L.R. n. 6 del 2006	Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).	"c) da tre sindaci eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo."
Lett. c), comma 4, art. 9, L.R. n. 6 del 2006	Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).	"c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo, di cui

Riferimento della disposizione modificata	Titolo della legge regionale che contiene la disposizione modificata	Modifica
		almeno uno in rappresentanza delle forme associative tra comuni."
Comma 1, art. 11, L.R. n. 12 del 2006	Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).	"1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale."
Lett. d), comma 2, art. 14, L.R. n. 14 del 2006	Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.	"d) quattro rappresentanti degli enti locali eletti dal Consiglio regionale;"
Lett. d), comma 2, art. 17, L.R. n. 14 del 2006	Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.	"d) quattro rappresentanti degli enti locali eletti dal Consiglio regionale;"
Lett. a), comma 4, art. 5, L.R. n. 18 del 2006	Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.	"a) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale in rappresentanza degli enti locali;"
Lett. b), comma 1, art. 7, L.R. n. 19 del 2006	Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.	"b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle forme associative degli enti locali, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti."
Lett. d), comma 2, art. 6, L.R. n. 4 del 2007	Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.	"d) da un componente designato dal Consiglio regionale, scelto tra i sindaci di comuni nei cui territori sono presenti grotte o aree carsiche."
Lett. c) e d), comma 2, art. 6, L.R. n. 9 del 2007	Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.	"c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale, di cui almeno uno comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, eletti dal Consiglio regionale; d) tre esperti, eletti dal Consiglio regionale, con qualificata competenza in materie connesse

Riferimento della disposizione modificata	Titolo della legge regionale che contiene la disposizione modificata	Modifica
		alle attività di polizia locale."
Lett. d), comma 4, art. 11, L.R. n. 10 del 2007	Norme sul servizio civile volontario in Sardegna.	"d) da un amministratore locale eletto dal Consiglio regionale;"
Lett. g), comma 2, art. 2, L.R. n. 7 del 2008	Istituzione della consulta regionale della disabilità.	"g) un rappresentante delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, eletto dal Consiglio regionale;"
Commi 2 e 5, art. 7, L.R. n. 4 del 2015	Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006.	<p>"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono eletti dal Consiglio regionale, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza; ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione."</p> <p>"5. I sindaci componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio regionale provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario."</p>